

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 67^a - 67. SITZUNG
23-7-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 17: « Concessione di un contributo alle Casse Mutue comunali ed alle Casse Mutue provinciali dei coltivatori diretti »

pag. 3

Disegno di legge n. 27: « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione » (rinviato dal Governo in data 20 giugno 1958)

pag. 7

Ratifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 1072 d.d. 4 luglio 1958, riguardante: « Reiezione della domanda presentata da Darzo (frazione di Storo), intesa ad ottenere la ricostituzione dell'ex Comune di Darzo »

pag. 24

Interrogazioni e interpellanze

pag. 25

Disegno di legge n. 67: « Autorizzazione alla Giunta Regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada " Passo del Brennero-Modena Autostrada del sole " »

pag. 28

Disegno di legge n. 61: « Incremento del fondo di cui alla Legge regionale 12 agosto 1957, n. 16 »

pag. 38

Disegno di legge n. 66: « Provvidenze per favorire la meccanizzazione in agricoltura »

pag. 38

Disegno di legge n. 64: « Delega alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera »

pag. 40

Gesetzentwurf Nr. 17: « Gewährung eines Beitrages an die wechselseitigen Gemeinde- und Landeskrankenkassen der Kleinbauern »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 27: « Bestimmungen über die rechtliche Stellung, die Besoldung und die Ordnung der Laufbahnen des Personals der Region » (von der Regierung am 20. Juni 1958 rückverwiesen)

Seite 7

Bestätigung des Beschlusses des Regionalausschusses Nr. 1072 vom 4. Juli 1958 betreffend die Zurückweisung des Antrages von Darzo (Fraktion der Gemeinde Storo) auf Wiedererrichtung der ehemaligen Gemeinde Darzo

Seite 24

Anfragen und Interpellationen

Seite 25

Gesetzentwurf Nr. 67: « Ermächtigung des Regionalausschusses zur Beteiligung an der Gründung einer Aktiengesellschaft für den Bau und Betrieb der Autobahn " Brennerpass-Modena Autostrada del Sole " »

Seite 28

Gesetzentwurf Nr. 61: « Erhöhung des im Regionalgesetz vom 12. August 1957 Nr. 16 vorgesehenen Beitrages »

Seite 38

Gesetzentwurf Nr. 66: « Massnahmen zur Förderung der Mechanisierung in der Landwirtschaft »

Seite 38

Gesetzentwurf Nr. 64: « Uebertragung der Verwaltungsbefugnisse auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs und des Gastgewerbes an die Landesausschüsse von Trient und Bozen »

Seite 40

REGIONAL KAT TRENTINO - TIROLER EISCHLAND
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente: Dott. REMO ALBERTINI

Vicepresidente: dott. SILVIUS MAGNAGO

Ore 9,20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D. C.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 21 luglio 1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Comunico che è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio il disegno di legge riguardante il provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio in corso. Il disegno di legge sarà trasmesso alla commissione finanze. E' stata inviata al sottoscritto una petizione del Sindacato del personale comandato, con preghiera di farne partecipe il Consiglio, con la quale si chiede al Consiglio che in occasione (*legge*).

Riprendiamo adesso l'ordine del giorno che abbiamo lasciato in sospenso, il punto primo che concerne il **disegno di legge n. 17:** « *Concessione di un contributo alle Casse mutue comunali e alle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti* ». Non c'è l'Assessore.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Potrei cominciare con leggere la relazione.

PARIS (P.S.D.I.): E' inutile cominciare alle 9!

PRESIDENTE: Cominciamo alle 9, può leggere il Presidente della Giunta.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): (*legge la relazione*).

PANIZZA (D.C.): (*legge la relazione della commissione attività sociali*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): Prendo la parola per esprimere la mia soddisfazione per questo provvedimento che viene ad accogliere una legittima aspirazione morale ed economica della categoria dei coltivatori diretti. E' un provvedimento di vera socialità che va ad aiutare direttamente la massa più disagiata della nostra popolazione, quella che vive malamente, a stento e con scarse possibilità di guadagno, che vive in montagna, ove, oltre alla fatica e al disagio, si aggiungono anche maggiori spese per il vitto, il vestiario, i trasporti ecc. Non sarebbe infatti più possibile chiedere agli iscritti ulteriori sacrifici finanziari, al di sopra di quello che il piccolo contadino paga già per l'assistenza sanitaria generica ed ostetrica alla quale provvede la mutua comunale, e a quella specialistica diagnostica e ospedaliera, erogata dalle Casse mutue provinciali. Assistenza comunale e provinciale prevista all'art. 3 della legge istitutiva del 22-11-1954 N. 1136. Infatti il coltivatore diretto che possiede un ettaro di terreno viene a pagare, secondo quanto previsto all'art. 22 lettera c) della citata legge, 750 lire pro capite per il contributo annuo e Lire 24 di fronte alle 12 del primo anno di applicazione della legge, per ogni giornata di lavoro impiegata nell'azienda con un imponibile di mano d'opera commisurato ad 80 giornate, pari a 1920 lire, più gli aggi esattoriali. Quindi complessivamente ogni assicurato viene a pagare in media 3 mila lire. Prendendo una famiglia con 5 componenti pagherà annualmente 15 mila lire, senza tener conto che c'è lo Stato che versa per ogni assicurato 1500 lire di con-

tributo. Se aggiungiamo a questo quello che ogni contadino deve pagare per tasse, per assicurazione di invalidità e vecchiaia andiamo senz'altro in ordine alla decina di migliaia di lire. L'operaio e l'impiegato non si accorgono di quello che pagano per l'assistenza loro erogata, perchè la trattenuta per l'assistenza viene fatta direttamente dall'ente, ma il contadino ne sente il peso perchè deve tirare fuori l'importo direttamente dalla tasca. Che inoltre questo sia un provvedimento largamente sociale non si può negare, infatti esso raggiunge in pratica oltre 105 mila iscritti alle Casse Mutue provinciali, circa il 27 p.c. della popolazione residente nella provincia di Trento, di cui il 40 p.c. certamente vive fra i 500 ed i 1000 metri di altitudine, ed il 15 p.c. al di sopra. Se detraiamo dalla popolazione mutuata i grossi centri urbani, Trento, Rovereto, Riva e qualche altro a reddito eminentemente industriale, turistico, oltre il 40 p.c. degli assistibili della Cassa mutua provinciale è rappresentato da povera gente che vive ancora in condizioni generali di assoluta inferiorità rispetto alle altre categorie.

Ritengo quindi giustificato e lodevole lo sforzo dell'ente pubblico a favore della Cassa mutua provinciale che in appena tre anni di attività ha svolto una vastissima assistenza con grande soddisfazione e con largo beneficio per conto dei mutuati. Presso l'ente non esiste nessuna bardatura burocratica, ma un grande risparmio, basti dire che presso la Cassa mutua provinciale prestano la loro opera 10 funzionari su 15 riconosciuti ed ammessi dalla Federmutue, con stipendi inadeguati al lavoro ed alla responsabilità. 10 funzionari che provvedono al disbrigo burocratico ed all'assistenza di 221 mutue comunali, da ciò si dimostra che le spese sono contenute proprio nel minimo indispensabile. Infatti le spese generali dell'amministrazione hanno un'incidenza complessiva del 5,5 p.c., rispetto ad altri enti mutualistici della provincia, che con un minor numero di assistiti raggiungono una incidenza nelle spese generali di molto superiore, del 15, 18 o 20 p.c. e forse anche di più. Il contributo finanziario che si metterà a di-

sposizione a integrazione della legge statale per le Casse mutue comunali e provinciali dovrebbe essere impiegato, a mio modesto avviso, non tanto per la copertura dei bilanci deficitari delle singole casse mutue, per i maggiori oneri che derivano loro per visite mediche notturne ed urgenti, di disagiata condotta medica, salvo eccezioni, quanto invece, come è detto nella relazione al disegno di legge in discussione, per completare l'assistenza per tutte quelle malattie che non sono contemplate nella legge, precisamente per l'assistenza odontoiatrica, l'assistenza agli immaturi, vedi malattie congenite preesistenti al rapporto assicurativo, per migliorare l'attrezzatura ambulatoriale al centro e in periferia, per acquistare delle poliambulanze per la cura dentaria, di cui vi è tanto bisogno, come ha fatto il comune di Trento, per aiutare diversi casi di protesi, per l'organizzazione di colonie marine o montane per i figli degli assistiti iscritti, ed infine per una più intensa organizzazione degli uffici di zona.

Ora mi permetto due osservazioni.

All'art. 3 della presente legge, al II° comma, si dice che la Giunta Regionale delibererà gli importi dei contributi da destinare alle Casse mutue provinciali e alle Casse mutue comunali. Penso che sia più opportuno, per evidenti ragioni tecniche e di funzionalità, lasciare la ripartizione ai singoli consigli direttivi delle Casse provinciali di Trento e di Bolzano, senza stabilire preventivamente l'importo da ripartire poi alle singole Casse mutue comunali. Difatti solo la Cassa mutua provinciale conosce esattamente ed obiettivamente le varie situazioni ed i bisogni dei mutuati. Del resto, per assicurare l'applicazione e per garantire la redistribuzione dell'aiuto alle mutue comunali in seno al consiglio di amministrazione, è previsto all'art. 4 della presente legge un membro di diritto, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, membro che ha la facoltà di dare suggerimenti e di controllare le erogazioni. All'art. 4 poi la commissione ha aggiunto un comma nel quale si prevede, oltre ad un rappresentante della Regione nel consiglio d'amministrazione, anche un

membro nel collegio dei revisori dei conti, non previsto dal disegno di legge presentato dalla Giunta. Anche qui, per non appesantire il controllo, mi sembrerebbe di essere tranquillo per il fatto che, secondo quanto disposto dall'art. 10 della legge istitutiva del 1954, l'organo di controllo è sufficientemente rappresentato. Infatti all'art. 10 si dice: « per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo con funzioni di presidente, nominato dal Prefetto — nel caso nostro dal Commissario del Governo —, uno effettivo e uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, uno effettivo ed uno supplente eletti dall'assemblea provinciale. Il collegio sindacale rimane in carica tre anni ». Questo per dire che riterrei superfluo l'inserimento di un rappresentante nel collegio sindacale.

PRESIDENTE: E' stato fatto presente alla Presidenza che questa legge avrebbe dovuto essere mandata alla commissione delle finanze, in quanto in base al Regolamento le leggi implicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, sono inviate contemporaneamente alla commissione competente ed alla commissione per le finanze, la quale dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie ». C'è stato un errore; va bene che qui non è detto l'importo, non è specificato l'ammontare della spesa, ma è evidente che la legge comporterà delle spese per il bilancio e quindi bisognerebbe stralciarla dall'ordine del giorno e restituirla alla commissione finanze.

SEGNANA (D.C.): Presidente, vorrei fare questa proposta: durante la sospensione che ci potrà essere stamane dei lavori del Consiglio, potremo trovarci con i membri della commissione finanze e dare un parere, tanto per facilitare i lavori. Veda Lei se ritiene opportuno di inserire nuovamente la legge all'ordine del giorno, lasciando alla commissione la facoltà di esaminare stamane.

NARDIN (P.C.I.): Per fare una proposta più sbrigativa, sospendiamo un momento la seduta del Consiglio, la commissione si riunisca e relazioni al Consiglio stesso, altrimenti stiamo qui ad inserire all'ordine del giorno ed a rinviare altre cose. Credo che la commissione finanze per un provvedimento di questo genere faccia presto a riunirsi, 5 o 10 minuti ed il Consiglio può continuare normalmente.

SEGNANA (D.C.): Sarei dell'avviso del cons. Nardin; convocherei, in assenza del Presidente Magnago, la commissione e fra dieci minuti credo di poter venire con il parere della commissione.

PARIS (P.S.D.I.): Non so qui se si giochi al pirlò! Che cosa volete riunire la commissione finanze, quando non c'è neanche preventivato l'importo che si va a spendere?! Le leggi le facciamo meglio, facciamo i calcoli di che cosa viene a costare qui, se volete andar avanti!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Come al solito Paris parla senza considerare tutti gli aspetti delle cose, è sempre pronto a dare a tutti anatemi, titoli e accuse. Deve sapere Paris che il lato finanziario della legge è naturalmente una delle cose che devono essere tenute in considerazione e non possono essere dimenticate; sappia che questa legge è stata presentata al Consiglio Regionale ed alla commissione prima che venisse approvato il bilancio del 1958; ecco che, si era detto, lo stanziamento da iscriversi nel bilancio sarà determinato con legge di approvazione del bilancio stesso. Con la legge del bilancio era previsto all'art. 51, tra i fondi stanziati per provvedimenti in corso di emanazione, una serie di spese, tra le quali l'assistenza creditizia per 150 milioni, antigelo per 80 milioni, ospedali per 200 milioni e 50 milioni per questo. Questo era fra la somma di 629 milioni di cui all'art. 51 del bilancio 1958. Senonchè, verificandosi il fatto che due provvedimenti di legge analoghi erano davanti alla commissione, uno di iniziativa dei cons. Scotoni e Nardin e altri e uno della Giunta,

la commissione ha dovuto lavorare molto di più di quanto era previsto per vedere quale dei due provvedimenti poteva andare, comunque prendere quello che c'era di buono nell'uno e nell'altro. Nel frattempo è stato approvato il bilancio 1958 ed ecco che contemporaneamente a questa discussione verrà presentato un articolo nel quale si indicherà la somma in 50 milioni, somma già conosciuta da tutto il Consiglio. A pagina 12 del bilancio di previsione, c'è proprio specificatamente tutta la somma dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Ecco dunque per conto mio, però non spetta a me dire perchè è compito del Consiglio Regionale stabilire la convocazione della commissione, per me non sarebbe neanche necessario, ma se la commissione deve riunirsi, troverà davanti chiarissima la somma di 50 milioni che è quella già stanziata per questo anno.

PARIS (P.S.D.I.): Vede, Assessore, qui in questa Regione c'è un difetto sostanziale: manca uno strumento burocratico efficiente. Perchè non so se in questa relazione non doveva apparire per lo meno il numero degli assistiti, quello che è il deficit degli anni scorsi, due ce ne sono dalla istituzione della Cassa, fare un po' di calcoli, perchè anche se sono previsti 50 milioni, questa è una legge specifica ed il Consiglio credo che deve essere messo al corrente dell'ammontare delle spese. Mi pare che non chiediamo la luna nel pozzo! Invece, con le solite due pagine, perchè voi Assessori non fate gli Assessori, ma fate gli scrivani, non sapete far lavorare gli uffici — sissignori, in generale gli Assessori fanno gli scrivani, ed il Vice Assessore diventa uno scrivano — vi mancherà il personale, sarete costretti a farlo voi, male! Cercate di mettere a posto i vostri uffici!

PRESIDENTE: In che modo?

PARIS (P.S.D.I.): Non sono io quello che vuole mettere i pali fra le ruote; sono favorevole a questa legge, però sarei contento di poter rendermi ragione della necessità, del costo di questa assistenza, fin dove arriva questa assistenza, fin dove è dato il fun-

zionamento delle casse comunali, se non è una maggiore spesa, anche se sono previste dalla legge queste casse comunali perchè ci vuole il personale locale ecc. Vedere se non è possibile per lo meno concentrare in circondari ecc. C'è tutto un complesso di cose che ci vorrebbero, che non ci sono, ed allora deliberiamo ad occhi chiusi, come succede molto spesso.

PRESIDENTE: Non parliamo del merito, parliamo della procedura.

PARIS (P.S.D.I.): Sono disposto ad andare in commissine e a dire di sì! Ma dico di sì da fesso e non da Consigliere regionale!

PRESIDENTE: Lasciate che questa cosa la decida io; questa viene stralciata dall'ordine del giorno, restituita alla commissione finanze in base al regolamento. Quindi passiamo avanti ad un altro punto all'ordine del giorno.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Viene messa indietro?

PRESIDENTE: Non è proponibile all'ordine del giorno. è un errore, perchè in base al regolamento doveva essere sottoposta al parere preventivo della commissione finanze. Ora il parere preventivo della commissione finanze non c'è. La commissione finanze si riunisce oggi, quando crederà opportuno, quando il Presidente la convocherà, ed allora potrà essere messo all'ordine del giorno con la procedura dell'art. 49, a richiesta del Consiglio. Non dò la parola su questa questione e basta!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Faccio una proposta. Se si è deciso di far così...

PRESIDENTE: Non posso fare altre proposte, perchè il regolamento devo farlo osservare!

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Non c'è nessun motivo di stralciare, si può rimandare!

PRESIDENTE: Sono io che metto i disegni di legge all'ordine del giorno, ho commesso un errore, chiedo scusa, adesso rimedio togliendolo dall'ordine del giorno. Le leggi devono seguire il regolamento. Non possiamo con procedure non previste dal regolamento metterci anche sull'approvazione della legge in difficoltà. Ci arriviamo lo stesso. La Commissione può benissimo riunirsi quando crede, anche oggi, e questo spetterà al Presidente della Commissione valutarlo e non al sottoscritto. Quando è pronto io lo sottopongo alla votazione per l'inserimento all'ordine del giorno.

Punto 4) all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 27: « *Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione* » (rinviato dal Governo in data 20-6-1958). Questo disegno di legge rinviato dal Governo, notificato in base all'art. 54 del Regolamento alla Commissione competente, è inserito all'ordine del giorno in seguito alla relazione della Commissione. Prego il Presidente della Commissione di leggere la relazione.

KESSLER (D.C.): (*legge la relazione*).

RAFFAELLI (P.S.I.): Non tanto per entrare nel merito delle osservazioni fatte dal Governo, in quanto non c'è niente da dire, se non che c'è stata un po' di sorpresa generale nel fatto che il Governo abbia trovato che per la nostra legge andavano bene moltissime cose che ripetute puntualmente non erano andate bene nell'analoga legge sarda. Può anche non dispiacere questo diverso atteggiamento e può farci ritenere anzi di essere tenuti un po' in particolare considerazione, per cui se un giorno la nostra Regione dovesse essere definita la beniamina nell'ambito delle regioni a statuto speciale, non ci sarebbe da meravigliarsi o tanto meno da lamentarsi. Piuttosto le modifiche proposte per ovviare agli inconvenienti rilevati dal Governo sono tali da essere forse sì sufficienti a far approvare la legge, non sono tali da dare al Consiglio la sensazione di aver trovato delle norme chiare. Tanto è vero che in Commissione, an-

che se questo non è stato detto ufficialmente nella relazione, ci siamo trovati tutti più o meno d'accordo su un unico punto: che non vedevamo con troppa chiarezza, non intendevamo troppo bene il senso di quelle stesse modifiche che la maggioranza della Commissione ha pur finito con l'approvare con un atto fideistico nei confronti della Giunta che le aveva proposte. Si potrebbe senz'altro prendere per buona la proposta della Giunta, l'approvazione da parte della maggioranza della Commissione, si potrebbe anche dire: siamo stati tutti d'accordo con questa legge, ci voleva ed era tempo di farla, votiamola di nuovo. Se non che c'è una cosa, e voglio chiedere alla Giunta. Una parte del personale, esattamente quello dei comandati, cospicua come proporzione entro la totalità degli impiegati della Regione, non è soddisfatta. Il dire che non è soddisfatta è usare un grosso eufemismo, perchè viceversa è profondamente turbata, inquieta, preoccupata dalla prospettiva di approvazione della legge così come è. Non intendo assumere le difese o il patrocinio, che non è stato chiesto particolarmente a me ma a tutti i Consiglieri, sia dell'una che dell'altra parte; ritengo che siano da prendere in considerazione ugualmente le giuste, sacrosante richieste dei direttamente assunti i quali sono qui da otto, nove, dieci anni come i figli di nessuno, senza una prospettiva sicura, senza un inquadramento preciso, e quindi esigono, vogliono, chiedono, sperano che questa legge sia approvata entro il più breve tempo possibile e nei termini in cui è stata proposta la trovano soddisfacente per garantire e soddisfare le loro richieste, ma altrettanto fondate mi sembrano, e degne di considerazione, le preoccupazioni dei comandati, i quali vedono nella legge così proposta una serie di più o meno gravi lesioni di loro diritti e di loro interessi legittimi, o comunque di loro aspirazioni. Sappiamo perchè ce lo hanno fatto sapere loro attraverso la stampa, attraverso un promemoria, attraverso una mozione, quella che ci è stata letta stamane dal Presidente del Consiglio, sappiamo che questi statali, comandati presso la Regione,

hanno avanzato delle richieste. Ora noi vorremmo sapere, almeno io desidero sapere dalla Giunta se in sede di riapprovazione della legge si intende prendere in considerazione queste richieste o quali almeno di queste richieste. Mi pare che la sede caso mai è questa. D'accordo che un eventuale rimaneggiamento di altri articoli della legge diversi da quelli impugnati dal Governo riaprirebbe la possibilità e la probabilità che il rinvio si esercitasse anche su questi articoli rifatti. Mi pare anche però che senza una risposta chiara alle richieste di questi comandati, che sono arrivati persino, dico persino a ragione veduta, a mettersi in stato di agitazione, meritano per lo meno un chiarimento ed una risposta, di modo che sappiano loro e sappia anche il Consiglio quale è il parere della Giunta in materia. Sarei molto grato se il Presidente della Giunta su questo punto mi volesse dare un chiarimento.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Brevemente vorrei prima di tutto dire al cons. Raffaelli e al Consiglio, che non dovrebbe essere così oscura la portata della modificazione che viene proposta oggi. Era avvenuto che noi avevamo inserito nella legge lo art. 15 e l'art. 19. Con l'art. 15 avevamo disposto che, nelle assunzioni di personale, avremmo seguito il criterio di adeguare gradualmente la composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici. A tal fine avevamo stabilito che nei concorsi si procedesse col metodo della riserva di posti a un gruppo etnico, e riserva di posti all'altro gruppo etnico. Avevamo detto che nell'assegnazione di posti ai concorrenti, sempre per questa esigenza di una graduale, maggiore proporzione nella composizione numerica del personale, si sarebbe anche potuto prescindere, purchè ci fosse comunque l'idoneità alla prestazione del servizio, si sarebbe potuto prescindere dal rispetto della graduatoria. E infine in questo articolo si era detto: se però posti riservati ad un gruppo etnico non potranno essere coperti per mancanza di concorrenti o perchè i concorrenti di quel tale

gruppo etnico non risultano idonei, i posti saranno coperti da aspiranti dell'altro gruppo etnico. Si faceva riferimento, con questa disposizione, evidentemente, alle esigenze di funzionamento del servizio, che non possono essere bloccate dalla mancanza di concorrenti di uno o dell'altro gruppo nei concorsi.

Con l'art. 19 avevamo invece considerata la situazione particolare degli uffici in provincia di Bolzano, e di quelli uffici in provincia di Trento ove è proprio richiesta la conoscenza delle due lingue. Ed avevamo detto che agli uffici di Bolzano e negli uffici di Trento che la Giunta determinerà con proprio provvedimento, ove è chiesta la conoscenza delle due lingue, saranno assegnati impiegati in possesso della conoscenza delle due lingue. E si stabiliva come si sarebbe proceduto all'accertamento della conoscenza delle due lingue, attraverso l'esame scritto e orale, o solo attraverso esame orale, se si trattava della carriera ausiliaria. Poi avevamo affermato, e qui viene il comma che aveva suscitato negli uffici legislativi di Roma grandi perplessità, che oggi intendiamo di superare, avevamo affermato che la non conoscenza della lingua non materna non è considerata condizione di inidoneità al fine dell'ultimo comma dell'art. 15. Pur avendo, in sostanza, riconosciuto che nei casi dell'art. 19 la conoscenza delle lingue è assolutamente necessaria, avevamo introdotta una norma per la quale i posti non coperti dai rappresentanti di un gruppo linguistico, non venivano assegnati ad appartenenti ad altro gruppo etnico, in base appunto all'ultimo comma dell'art. 15. La dizione di questo comma dell'art. 19 ha suscitato grandi difficoltà presso gli uffici di Roma perchè potrebbe essere interpretata nel senso che si potrebbe entrare a far parte degli uffici della Regione anche senza la conoscenza della lingua italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato, mentre noi legislatori mai c'eravamo sognati che si potesse prescindere dalla conoscenza della lingua italiana. Si è tentato di chiarire verbalmente questo equivoco, di dire che il Consiglio regionale non aveva inteso stabilire che la non conoscenza

della lingua italiana non dovesse essere considerata condizione di inidoneità, ma gli uffici romani ritennero — e con essi il Governo — che la norma debba essere ripresa e portata ad una formulazione che non lasci dubbi. Dobbiamo riconoscere che col quarto comma noi ci esprimiamo in forma così generica e così lata, da poter generare l'equivoco temuto dagli uffici romani. Infatti noi diciamo la non conoscenza della lingua non materna non è condizione di inidoneità, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 15: potrebbe valere tanto per la lingua non materna italiana come per la lingua non materna tedesca.

Esaminata la questione in sede di rinvio, ci è parso, in Giunta, che in sostanza, mentre la conoscenza della lingua italiana è un requisito dal quale non si prescinde nei concorsi, appariva la necessità di rendere meno gravosa la situazione, soprattutto in una fase di prima applicazione della legge, per i cittadini di lingua italiana, che potevano venir a trovarsi in difficoltà nel concorrere per i posti in provincia di Bolzano o per quei posti in provincia di Trento che fossero chiamati a compiere funzioni per le quali la conoscenza delle due lingue è necessaria. Allora si pensò di sopprimere questo quarto comma e di introdurre una norma transitoria, limitata ai concorrenti del gruppo linguistico italiano e limitata a un periodo di tempo, tre anni, ritenuto equamente adeguato affinché gli italiani sappiano fin dal momento dell'entrata in vigore della legge che, in quanto intendano concorrere a quei posti, hanno il tempo sufficiente per apprendere la lingua tedesca. Abbiamo quindi mutata impostazione, limitando l'applicazione della norma ai soli appartenenti al gruppo linguistico italiano, dando alla norma una durata transitoria, di tre anni, decorribili dall'entrata in vigore della legge, per le ragioni che abbiamo detto: riconosciuta la necessità che si conosca la lingua tedesca, considerata la difficoltà in un periodo iniziale, di apprendere adeguatamente detta lingua, assegnati quindi il tempo sufficiente perchè chi ha volontà di apprendere la lingua tedesca, lo possa fare e possa presentarsi poi al-

l'esame con buone probabilità di riuscita ad essere promosso. Ecco dunque la portata di questa nuova soluzione che, inserita nella legge in questa forma, secondo me sicuramente non darà luogo a difficoltà di sorta e consentirà che la legge venga vistata ed entri in vigore.

C'è la seconda domanda posta dal cons. Raffaelli, sulla quale comunque avrei desiderato intrattenere il Consiglio. Ci sono stati i nostri dipendenti che si trovano presso di noi in posizione di comando e che sono impiegati dello Stato, i quali già in fase di elaborazione della legge avevano posto alcune considerazioni, alcune loro richieste, alcune loro aspirazioni; ne avevamo discusso, anche a lungo, durante la discussione di questa legge. Dopo la votazione della legge si sono dati a preoccuparsi più vivamente della loro posizione, anche qui in buona parte più per aspetti accidentali che per aspetti sostanziali. Mi spiego subito. Voi ricorderete che nella prima dizione dell'art. 1 di questo disegno di legge, noi avevamo detto: « lo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento delle carriere del personale della Regione, sono regolati dalle norme riguardanti i dipendenti civili dello Stato ». A un certo momento ci parve preferibile, per tecnicismo legislativo, uniformare la terminologia della nostra legge con quella dello Stato e al posto della espressione: « dipendenti civili dello stato », abbiamo posta l'espressione « impiegati civili dello Stato », perchè lo Statuto dello Stato, dal quale abbiamo tratto buona parte delle nostre norme, usa appunto questa espressione. Fra i comandati la stragrande maggioranza è rappresentata dagli appartenenti al Corpo forestale, ed allora eccoli agitarsi perchè il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato non prevede alcuna di quelle indennità che questa parte di personale percepisce attualmente. Noi abbiamo detto che questo non era nè l'intendimento della Giunta nè l'intendimento del Consiglio. Che nè Giunta nè Consiglio avevano avuto in animo di cambiare la terminologia, di sostituire il termine « impiegati » al termine « dipenden-

ti » col fine di toccare le indennità che spettano a questo personale. Abbiamo anche argomentato che sostanzialmente le perplessità che sorgono a questo proposito potrebbero essere superate, in sede di interpretazione. Nel dubbio comunque che l'interpretazione possa essere fonte di difficoltà presso l'organo di controllo, Corte dei conti o in altra sede, siamo orientati verso l'idea di elaborare un articolo unico, esplicativo della materia, che tolga ogni dubbio su questo argomento. Non lo presentiamo ora, perchè ci sembra estremamente opportuno che la legge giunga a Roma senza alcuna modificazione, tolte quelle sulle quali gli uffici di Presidenza e gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno fermata la loro attenzione. Per cui da questo punto di vista, quando la legge sarà entrata in vigore, ove queste temute perplessità, queste temute difficoltà risultassero veramente reali, noi provvederemo immediatamente con una disposizione a parte che è qui già pronta. Questa era la prima questione che il personale comandato poneva e pone, comprensibilmente preoccupato di non veder toccate prerogative, di non veder eliminate indennità e compensi che attualmente sono accordati e percepiti.

La seconda questione, di una certa sostanza, che era già stata detta in Consiglio, è questa: bisogna riuscire ad assicurare a questo personale, e noi avremo la attendenza di riuscirvi anche per il personale direttamente assunto, ad assicurare quelle previdenze integrative che vengono a scadenza nel momento del collocamento a riposo. A tale proposito noi pensiamo, e l'avevamo detto già nel corso della discussione della legge, di concludere un'apposita convenzione con l'I. N.A.D.E.L., Istituto Nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali. L'INADEL ha avuto da noi in questi giorni una precisa proposta in merito e, per la felice coincidenza che Vicepresidente dell'INADEL è il nostro Ispettore del personale, si è già ottenuto che questa proposta venga sottoposta al Consiglio d'amministrazione. Sarà esaminata dal Consiglio d'amministrazione martedì prossimo.

Si sa ormai che la proposta va in sede di quel Consiglio d'amministrazione con parere favorevole, in maniera che potremmo con una convenzione assicurare al personale anche queste previdenze integrative.

La terza questione era quella relativa al trattamento nei casi di malattia. Noi abbiamo nella nostra legge prevista l'assicurazione di tutto il personale presso le Casse provinciali di malattia di Trento e di Bolzano; questo personale comandato è attualmente assistito dall'ENPAS. Quesito: è migliore il trattamento dell'ENPAS e peggiore quello delle Casse di malattia? Se dovesse essere peggiore noi verremmo ad essere torteggiati e protestiamo — dicono i comandati. A questo proposito la Giunta nei giorni scorsi ha fatto compiere un'indagine comparativa fra il trattamento dell'uno e dell'altro Istituto e proprio ieri ho riferito in Giunta che questa indagine comparativa ha messo in evidenza che il trattamento non è identico, non è mai identico da istituto a istituto, perchè, sotto parecchi profili, ci sono prestazioni disciplinate diversamente nell'uno e nell'altro istituto. Ma ci pare assolutamente certo, in un giudizio complessivo, d'insieme, che il trattamento fatto dalle Casse provinciali di malattia nostre non può essere giudicato inferiore al trattamento fatto dall'ENPAS. Ripeto: in un giudizio complessivo. E su queste cose, su questo argomento, abbiamo detto che ci intratterremo prossimamente con i rappresentanti di quel sindacato, per dimostrare, sulla base di una minuziosa analisi delle prestazioni dell'uno e dell'altro istituto, che realmente non ci perdono ad essere assicurati presso le nostre Casse di malattia. Messa a posto questi tre argomenti (le altre cose furono già esaminate e il Consiglio si è dovuto già esprimere), messi a posto questi tre argomenti è convinzione della Giunta che i motivi di apprensione, di preoccupazione di questo settore del nostro personale, che noi desideriamo vedere tranquillo come vogliamo veder tranquillo e soddisfatto tutto il nostro personale in genere, vengano eliminati e le questioni possano considerarsi adeguatamente risolte.

PARIS (P.S.D.I.): Mi sembra che la questione degli statali debba essere guardata con molta attenzione perchè si tratta di circa 400 dipendenti, dove ci sono anche dirigenti e tutta la strutturazione, e che da un'eventuale mancata loro adesione alle proposte fatte la Regione ne potrebbe soffrire. Uno dei punti controversi, se ho ben capito, sta nella valutazione del periodo di avventiziato o fuori ruolo, in quanto ai dipendenti assunti direttamente dalla Regione viene riconosciuto tutto questo periodo, mentre ai comandati questo non viene riconosciuto. E mi è stato detto che si verificano delle situazioni ben strane proprio negli uffici dell'Assessore Kapfinger; due laureati in scienze forestali che si sono trovati a partecipare allo stesso concorso statale: uno lo ha vinto e l'altro no. Quello che ha vinto il concorso ha passato del tempo prima di essere messo a posto, l'altro è stato assunto dalla Regione. Quello che ha vinto il concorso si trova in posizione di inferiorità di anzianità. Non mi pare una cosa giusta se veramente c'è questa situazione. Queste sono posizioni personali che bisognerebbe trascurare, però ne fanno un argomento come esempio che non può calzare. Non so se la Giunta Regionale ha esaminato il problema del riconoscimento del periodo di avventiziato anche per i comandati. Mi pare che il perno della questione sia proprio lì. Vorrei sentire una parola dal Presidente della Giunta, come stiano le cose e lo ringrazio fin d'ora per non dover tornar a prendere di nuovo la parola.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Cons. Paris, la questione che lei ha posto è stata ampiamente discussa in Consiglio Regionale lungo il corso dell'esame della legge. Veramente lei pone due questioni, una che riguarda quel tale nucleo di personale forestale che aveva prestato servizio presso la Regione e poi aveva partecipato al concorso presso lo Stato, aveva assunto una determinata anzianità presso lo Stato, poi tornò da noi. Noi avevamo creduto di non poter diversamente disciplinare la materia che riconoscendo loro l'anzianità acquisita attraverso il superamento del concorso, poi abbiamo invece introdotto

la norma con la quale anche il servizio prestato presso di noi è stato loro riconosciuto, mettendolo su basi di assoluta tranquillità. L'altra questione dell'avventiziato, fu qui esaminata attentamente. Il principio dal quale noi siamo dovuti partire era questo: disciplinare il periodo di servizio prestato presso di noi, sì, possiamo farlo; modificare lo stato giuridico acquisito dall'impiegato presso lo Stato, non possiamo farlo. Quindi noi abbiamo preso questo personale con quella tale posizione, questo nostro personale che dall'avventiziato passò ai ruoli transitori, poi nei ruoli aggiunti, l'abbiamo preso con l'anzianità che ha presso lo Stato. Se avessimo inteso modificare lo stato giuridico acquisito presso lo Stato probabilmente, con matematica certezza, ci saremmo trovati ad incontrare una impugnazione, perchè non possiamo in ordine agli impiegati dello Stato che prenderli con il loro stato, non possiamo modificare. Questa la ragione per la quale, pur riconoscendo che in questa situazione c'è del personale che trae maggior profitto dalla situazione transitoria iniziale di questa legge, e personale che ne trae meno, abbiamo dovuto dire « restiamo così se no noi complichiamo le cose e non ci arriviamo ». Da questo punto di vista la constatazione che dobbiamo fare è questa, che con questa legge noi tentiamo di dare una disciplina unitaria a situazioni diversissime, per i dipendenti dello Stato divisi in diverse categorie, con posizioni e stati giuridici del tutto diversi, diversissime per il personale di enti locali, per lo stesso personale nostro che si divide secondo l'anzianità, e mi riferisco a quello ultimo assunto rispetto a quelli assunti con più di un anno, diversissime per il personale nostro ed anche per talune posizioni, quelle che abbiamo rilevato di presenza di quelle 24 unità che prestavano servizio con pagamento a base di listino in base al 2 per cento consentito dalle disposizioni dello Stato e così via. Ridurre il tutto ad una unica misura assolutamente uguale è fatica a cui non arriverebbe nessuna mente umana. Ad ogni modo penso che in coscienza si possa dire che la valutazione di

queste situazioni è stata fatta con la migliore disposizione, spingendoci fino al limite estremo possibile. Arrivare fino a modificare con la nostra legge lo stato giuridico acquisito presso lo Stato dal personale che è ancora dello Stato, non possiamo farlo. Ecco la ragione per la quale questa differenza deve rimanere. Ho spiegato queste cose ai rappresentanti del Sindacato e mi è parso che su di esse uno stato di convinzione si sia maturato, mi è parso, non lo potrei affermare. Credo che i tre quesiti che vanno messi a punto sono quelli a cui prima ho fatto riferimento rispondendo a Raffaelli.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ho bisogno di esprimere un dubbio che mi nasce sul contenuto nella norma transitoria studiata dalla Giunta in sostituzione del IV comma dell'articolo 19. Abbiate pazienza e sarò molto breve e vi prego di chiarire questo dubbio.

E' evidente che il comma dell'art. 19 era una specie di rebus, rebus per noi che conosciamo bene il problema dei gruppi linguistici e tutto il resto e particolarmente penso per Roma che forse è meno al corrente di tutte queste questioni. E' altresì evidente che la norma transitoria ha inteso chiarire questo concetto e penso sia riuscita senz'altro nella sostanza a chiarire il concetto. Quello che mi lascia sorpreso è il problema dei tre anni. Secondo me la norma transitoria ha questo fine specifico di dare la possibilità ad appartenenti del gruppo etnico italiano, vincitori del concorso, di introdursi in quei posti che fossero lasciati vacanti dalla mancanza di personale di lingua tedesca per i concorsi di cui al primo e secondo comma dell'art. 19. Mi pare sia questa la sostanza, prova ne sia il fatto che la norma dice: per le assunzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19, l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca non è considerata condizione di inidoneità ai fini dell'ultimo comma dell'art. 15

Allora dico questo. Se è la mancanza di personale di lingua tedesca concorrente che crea questo vuoto che deve essere coperto da personale di lingua italiana che non conosca o comunque non abbia la condizione

della conoscenza della lingua tedesca, il termine di tre anni è per me un termine assurdo, che non ha ragione di essere, in quanto se questo personale di lingua tedesca non si presenta quest'anno o fra due o tre anni, sempre avremo questa situazione, la possibilità cioè di sopperire a quel vuoto con altro personale. E' inutile, secondo me, stabilire un termine. Questo dubbio mi nasce, non so se il Presidente vuole chiarire, penso che il termine di uno, due o tre anni non potrebbe essere inserito e si dovrebbe dire semplicemente « per le assunzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 19, l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca non è considerata condizione ». Senza cioè precisare un termine qualsiasi.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Sono due situazioni nettamente diverse, la prima è una norma permanente che vale per italiani e tedeschi che è appunto contenuta nell'art. 15. Lei faceva adesso il caso della mancata partecipazione di cittadini italiani di lingua tedesca al concorso, sto al suo caso, perchè così penso di rendere più evidente l'argomento. Ponga che non esistano nei concorsi futuri partecipanti del gruppo linguistico tedesco, o ponga che questi partecipanti risultino tutti non idonei; questo non per tre anni, ma per sempre, porta come conseguenza che i posti da loro lasciati liberi possano essere coperti da appartenenti al gruppo linguistico italiano. Ecco la portata della norma permanente di cui all'art. 15. La portata della norma transitoria è diversa, ed è questa: che i cittadini italiani di lingua italiana che intendano andare a coprire posti per i quali è necessaria la conoscenza della lingua tedesca si sottopongono ad un esame, risultano non in possesso di uno stato sufficiente di conoscenza della lingua tedesca; per i primi tre anni di applicazione della legge si dice che questa non sufficiente conoscenza non è condizione di inidoneità, dopo i primi tre anni si...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma per i cittadini di lingua italiana?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): ... vengono eliminati. Sono stato abbastanza chiaro?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sì.

PRESIDENTE: Volevo dire al Consiglio che è stato presentato un emendamento di soppressione del quarto comma dell'art. 19: « Per le assunzioni di personale previsto al I° e II° comma dell'art. 19, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca non è considerata condizione di inidoneità agli effetti della riserva di cui al II° comma dell'art. 15 ». In tal caso non si applica il IV° comma del medesimo art. 15. Questo è l'emendamento alla norma transitoria proposto dalla Commissione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Chi lo propone?

PRESIDENTE: Dalsass, Brugger e Bertorelle.

DALSASS (S.V.P.): Abbiamo presentato questo emendamento per una questione di chiarezza, non per altro, perchè la formulazione ed il contenuto rimangono sempre uguali. Volevamo riferirci al secondo comma dell'art. 15 che prevede la riserva di posti ai singoli gruppi etnici e volevamo affermare che per questi tre anni non si applica questo comma ultimo dell'art. 15, che vuol dire che i posti vacanti e non coperti da un gruppo etnico possono essere coperti dall'altro gruppo etnico. Con questa norma transitoria si viene incontro ai cittadini di lingua italiana nella provincia di Bolzano dicendo che loro possono sempre ricoprire questi posti anche dove è richiesta adeguata conoscenza della lingua tedesca, sebbene non la conoscano adeguatamente. Dunque, se anche la conoscenza della lingua tedesca è insufficiente, possono essere ammessi a questi posti, però diciamo: va bene, questo vada per i cittadini di lingua italiana che ricoprano questi posti, ma non sarebbe giusto che con questa norma si arrivasse al punto che anche i posti riservati al gruppo etnico tedesco siano ricoperti da questi concorrenti e con ciò cre-

do si chiarisca tutto: che i concorrenti di lingua italiana che conoscono insufficientemente la lingua tedesca, sono ammessi ai posti riservati al gruppo etnico italiano, però non possono ricoprire quelli riservati al gruppo etnico tedesco.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Quelli restano facoltativi!

DALSASS (S.V.P.): No, perchè è necessaria la conoscenza della lingua tedesca.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Ma se non ci sono concorrenti di lingua tedesca, di quel posto che cosa si fa?

DALSASS (S.V.P.): Ma per tre anni, caso mai!

SCOTONI (P.C.I.): Per quanto riguarda il problema del riconoscimento dell'anzianità, effettivamente ne abbiamo discusso già quando questa legge fece la prima apparizione in Consiglio Regionale, ed ancora francamente non sono convinto della questione e delle argomentazioni in base alle quali si dice che non possiamo modificare lo stato che questo personale aveva presso l'amministrazione dello Stato. Perchè non lo possiamo modificare nei confronti dello Stato, è ovvio che non potremmo dire che all'impiegato o al funzionario tale dei tali che è iscritto nei ruoli dello Stato con 5, 10, 15 anni di anzianità, noi gliene aggiungiamo 1, o 2 o 3 e lo modifichiamo in quella fase; ma qualora il riconoscimento o il regalo, come lo si vuol chiamare, venga fatto nel momento in cui questo non è più impiegato dello Stato, ma diventa impiegato della Regione, mi pare che lo Stato non possa sollevare obiezioni per il fatto di dire: tu modifichi una situazione che io ho determinato, nella mia sovranità nei confronti dei miei dipendenti. Potrebbe eventualmente porsi il problema se noi abbiamo la facoltà e la possibilità di riconoscere un servizio che non sia stato prestato presso di noi, perchè ciò è un'altra cosa ed un'altra situazione. Ma non perchè noi si andrebbe a modificare quello che è degli altri, perchè nel momento in cui viene rico-

nosciuta a questo personale l'anzianità, questo personale non è più dello Stato, è della Regione; perchè vuol dire che ha chiesto di passare all'amministrazione regionale, che la sua domanda è stata presa in considerazione, che è stato fatto il concorso, anzi per quei casi non è previsto il concorso, che è stato deciso l'inquadramento, e si va a calcolare l'anzianità; ma quando si va a stabilire l'anzianità questo non è più dello Stato, è già diventato della Regione.

La seconda cosa è questa. Il Governo ha rinviato o uno dei motivi per i quali ha rinviato, come ha ricordato il Presidente della Giunta Regionale, è perchè ha creduto di intendere che gli art. 15 e 19 facessero sorgere l'ipotesi di personale della Regione che non conosca la lingua italiana. Effettivamente i primi due commi dell'art. 19 fanno sorgere questa impressione, perchè quando si dice che per determinati uffici in provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca, potrebbe ritenersi che per determinati uffici non sia richiesta la conoscenza della lingua italiana. Quando si dice che « uguale conoscenza delle due lingue è richiesta per i servizi presso l'amministrazione centrale della Regione in Trento » si potrebbe intendere che per determinati uffici sia richiesta solo la conoscenza della lingua tedesca. Forse era molto più semplice dire che « per determinati uffici in provincia di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua tedesca », anche della lingua tedesca e fermarsi là, perchè altrimenti credo che l'obiezione rimarrà se vuole essere fatta valere ai fini della comprensione dei primi due commi dell'art. 19.

Terzo. Effettivamente l'emendamento presentato ora mi conferma che le cose sono un po' più complicate di quanto potrebbe parere, perchè noi diciamo, viene proposto « la inidoneità ai fini dell'ultimo comma dell'art. 15 », ma nell'ultimo comma dell'art. 15 la inidoneità viene fuori due volte: c'è la inidoneità nell'ambito del proprio gruppo, del concorso del numero riservato agli appartenenti al gruppo etnico al quale si appartie-

ne, ed un'inidoneità qualora, mancando o non essendo idoneo il concorrente dell'altro gruppo, rimangano posti disponibili per l'altro gruppo. Mi pare che questa sia un po' la origine di quell'emendamento, nel senso che se ho ben compreso il cons. Dalsass, che penso esprimesse il pensiero anche degli altri proponenti, si vorrebbe distinguere, consentendo che la mancata conoscenza della lingua per quei posti della provincia di Bolzano e della provincia di Trento che saranno determinati ecc. non sia un elemento di inidoneità per ricoprire i posti riservati al gruppo etnico al quale appartiene quel tale concorrente che non conosce la lingua tedesca, in pratica un italiano che non conosce la lingua tedesca, ma non valga per la seconda volta cioè ai fini di coprire anche i posti vacanti riservati al gruppo etnico tedesco. Effettivamente questo dubbio e questo problema può sussistere.

Quarto. La dizione del primo comma dell'art. 19 non chiarisce se sarà fatto un concorso separato per quei posti degli uffici della Regione siti in provincia di Bolzano e rispettivamente per quelli siti in provincia di Trento per i quali sia stato fatto il decreto dal Presidente della Giunta che prevede la conoscenza delle due lingue o se verranno fatti i concorsi in due parti.

Nella prima ipotesi si incontrerà una difficoltà. Oggi noi abbiamo allegato alla legge un organico globale, dal quale sappiamo che ci saranno tanti di quella determinata categoria e tanti di quell'altra ecc. ma non c'è nulla, perchè ancora non esiste una pianta organica distinta per uffici, su quelli che saranno gli organici degli uffici, che oggi di fatto esistono in provincia di Bolzano. Quindi mi parrebbe alquanto difficile poter stabilire, dato che l'organico deve essere fatto con legge, stabilire in un bando di concorso per venti Consiglieri di seconda che sono previsti e saranno quelli che sono, noi riteniamo che 5 o 8 o quanti sono, saranno destinati e sono da prevedere nell'organico degli uffici della provincia di Bolzano e quindi per quelli facciamo un concorso separato. A par-

te poi il fatto che una simile procedura potrà portare a delle situazioni anormali e difficili, contraddittorie, facendo questi concorsi separati per il personale che poi ad un bel momento è interscambiabile, perchè non credo che nessuno abbia pensato che quel personale che viene assunto per quel determinato ufficio della provincia di Bolzano dovrà rimanere e restare chiuso là, e non potrà domani aspirare, in seguito a promozione, ad essere trasferito in uffici dove esistono i gradi, le qualifiche ai quali questo personale spera, ha i requisiti per essere promosso. Se ad esempio in un determinato ufficio dell'agricoltura in provincia di Bolzano sono previsti al massimo impiegati di grado VIII°, quelli là quando saranno in condizioni da poter essere promossi al VII° diranno: va bene, mi promuoveranno e mi manderanno a Trento dove c'è il VII°, ed allora potrà avvenire che avendo fatto questi concorsi separati ed essendo entrato in conseguenza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 15 anche del personale che era sì idoneo, ma magari con un punteggio notevolmente inferiore, si determina la situazione per cui uno con un punteggio 70 fa il concorso in provincia di Trento e non lo vince, e un altro fa il concorso per lo stesso posto, la stessa qualifica, non sa neanche quella lingua che era richiesta come condizione dei primi tre anni ed entra, in provincia di Bolzano, con un punteggio a 62, 60, 65. Insomma è veramente una cosa piuttosto intricata. Se invece si pensa a fare dei concorsi unici, dicendo, per esempio: si fanno dei concorsi per il grado iniziale della carriera di concetto e dei 50 posti a concorso se ne riservano 10, 12, 15 per gli uffici della provincia di Bolzano, ma si fa il concorso globale, si richiede soltanto a questi 15 di avere la conoscenza della lingua tedesca, allora risultano altre complicazioni perchè è solo la mancata conoscenza della lingua tedesca elemento ai fini del primo comma dell'art. 19, cioè sembrerebbe per dei concorsi separati. Credo insomma che ancora queste disposizioni, che forse hanno voluto condensare troppe diverse ipotesi in poche

righe, siano tali da poter far sorgere notevoli inconvenienti e perplessità e forse, come ho detto, non eliminano quei motivi di illegittimità che sono stati segnalati dal Governo e che hanno formato oggetto di rinvio.

Queste cose le avevo già accennate in Commissione ed ho creduto di doverle ripetere anche qui.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Il cons. Scotoni ha riportato qui considerazioni svolte in sede di commissione affari generali che non mi erano state riferite, comunque alle quali penso di poter rispondere forse soddisfacentemente. Egli dice: « non mi persuade l'affermazione della Giunta o del Presidente della Giunta che non sia possibile arrivare al riconoscimento delle anzianità maturate da ex avventizi dello Stato ».

SCOTONI (P.C.I.): Di questo in Commissione non si è parlato, per la verità.

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): Comunque ne parla qui. Secondo me — dice — vedrei le cose in questo modo: il momento dell'introduzione nel ruolo regionale in applicazione della presente legge, in quel momento è vero che l'amministrazione regionale deve prendere l'impiegato con lo stato che lo accompagna; ma un minuto dopo, diventato quell'impiegato impiegato della Regione, nulla vieta che la Regione riconosca una diversa situazione giuridica per quanto concerne l'anzianità ecc. Penso che questo principio sconvolgerebbe tutta l'impostazione di questa legge per la parte che riguarda il personale non direttamente assunto. Il ragionamento infatti si potrebbe porre in ordine a tutto il personale di qualunque categoria dei comandati: voi venite nel momento dell'assunzione portate con voi uno stato giuridico che avete acquisito presso l'ente di provenienza. Quello status regola tutto l'inquadramento nel momento iniziale del vostro rapporto con noi, nel momento dell'introduzione nei nostri ruoli, poi ve lo cambiano. Sconvolgerebbe tutto, non ci sarebbero solo gli avventizi che potrebbero dire di rivedere la

loro posizione, ma anche coloro che si trovano in posizione di ruolo. Non avremmo più un criterio sul quale fondarci. Ecco perchè abbiamo mantenuto fede a questa linea, anche nel dubbio che essa potesse essere giudicata come dal punto di vista della costituzionalità, per lo meno come dubbia. Noti che abbiamo guardato la posizione degli avventizi. Lo stabilire con una norma che quella anzianità veniva riconosciuta fin dall'inizio del rapporto avuto presso lo Stato in analogia al personale che chiamiamo noi, che era avventizio, vorrebbe dire mettersi in un caos di condizioni. Pensi che ci sono fra quegli impiegati di quelli che hanno avuto 10 o 15 anni di situazione non definitiva presso lo Stato; come si farebbe a ricostruire la loro carriera che lo Stato non ha potuto fare? Riconoscendo l'anzianità, bisognerebbe prendere da principio questi rapporti e vedere quale diversa disciplina avrebbe avuto se al posto di condizione di avventizio, di appartenente ai ruoli transitori, poi ai ruoli aggiunti, avesse potuto avere una condizione stabile. E' un labirinto tale dal quale non so come si uscirebbe, a parte il fatto che un principio formulato nei termini detti da Scotoni sconvolgerebbe, secondo me, il punto di partenza di tutta la nostra legge per quanto riguarda la parte con la quale si è inteso disciplinare il passaggio dai ruoli dello Stato e degli enti locali di personale che abbiamo in posizione di comando in questo momento. La seconda questione, dice: « anche il primo e il secondo comma dell'art. 19 può far sorgere quel tale dubbio che hanno avuto gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio e rispettivamente gli altri organi dello Stato che sono stati consultati circa la legittimità costituzionale del disegno di legge che abbiamo votato ». Sì, forse a voler fare l'interpretazione letterale che Scotoni ci proponeva ...

SCOTONI (P.C.I.): L'ha fatta lo Stato!

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): ... può essere esatto, ma che non l'ha fatta il Governo. Nella lettera di rinvio non ha rav-

visato questo dubbio al primo e al secondo comma, lo dice espressamente la lettera di rinvio: « con riferimento alla lettera suindicata, si comunica che il Governo rinvia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto di autonomia, il disegno di legge indicato in oggetto, per ravvisata illegittimità delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 19 ». Quindi il Governo non ha visto difficoltà e noi non andiamo a suggerirgliela. Dal momento che non l'ha vista, stiamo cioè alla lettera di rinvio che ci propone di fare, lasciamo stare il primo ed il secondo comma, anche se posso ammettere che nell'interpretazione il dubbio sollevato da Scotoni potrebbe essere sollevato. Scotoni si propone poi un tema che è presente non solo per l'art. 19, ma per parecchie altre disposizioni di questa legge. Siamo sicuri che la formulazione sia tale da eliminare ogni difficoltà quando andremo in sede di applicazione, quando la legge entrerà in vigore? Non solo non siamo sicuri di questo, ma siamo sicuri del contrario. Ebbi occasione di dire nella discussione generale che siamo sicuri che la legge farà sorgere delle difficoltà, siamo sicuri che conosceremo questa legge solo dopo un suo periodo di applicazione. Quindi a questa evenienza siamo esposti a priori e siamo rassegnati, conoscendo l'enorme difficoltà della materia e l'impossibilità di riuscire a dare una definizione assolutamente lineare, chiara, matematica ad ogni situazione che qui dentro abbiamo inteso risolvere. Ma per quanto riguarda l'art. 19 i dubbi sollevati da Scotoni mi sembrano meno gravi di quanto sono apparsi a lui. Infatti l'art. 19 non impone la costituzione a priori di concorsi, non impone l'indizione di concorsi per la sua applicazione. E' l'amministrazione che giudicherà, esaminata la situazione, che cosa dovrà fare, sarà particolarmente la presenza o no di elementi che possono e non possono conoscere la lingua che orienterà per una soluzione migliore. Infatti il primo comma dell'art. 19 dice: « Per le assunzioni o la destinazione permanente in servizio presso gli uffici della Regione, è

richiesta la conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. Uguale conoscenza è richiesta per quei tali posti. L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatta a mezzo di una Commissione ».

Nulla vieta che si prenda il personale attualmente in servizio e nell'opportunità di destinarlo a queste particolari funzioni in provincia di Trento o di Bolzano si faccia l'esame al personale già in servizio. L'art. 19 lo consente pienamente, pone solo il requisito della conoscenza delle due lingue e la necessità di un accertamento non pone a priori la necessità di un concorso con posti riservati a coloro che conoscano le due lingue, quasi si andasse a costituire un ruolo speciale che questa legge non prevede, per coloro che conoscono le due lingue, essendo destinati a quei posti. Questo la legge non lo prevede, vuole l'interscambiabilità, come diceva il cons. Scotoni, vuole la possibilità di spostare da un luogo all'altro, da un ufficio all'altro, da un compito all'altro, questo personale. Perciò non vedrei concorsi organizzati in ogni modo con quel rigore di distinzione di cui ha parlato Scotoni, e non vedrei sempre necessario neppure il concorso perchè la situazione può essere tale da poter far fronte alle esigenze del primo e del secondo comma di questo articolo anche soltanto attraverso l'indizione di un esame al quale sottoporre personale già in servizio, con la possibilità di spostamento. C'è poi che taluni temi li abbiamo riservati al regolamento, ad esempio la materia delle modalità di indizione dei concorsi è senza dubbio materia di regolamento. Ma volevo tranquillizzare Scotoni nel senso che l'art. 19 così come è formulato non pone in senso tassativo l'esigenza di concorsi e non fa necessariamente sempre sorgere quel problema di distinzione per concorsi a posti riservati ai conoscitori delle due lingue e per posti riservati ai conoscitori della sola lingua italiana. Non lo può, ripeto, dipenderà dalle situazioni di fatto che troveremo l'adottare un modo o l'altro, se adotteremo il sistema dei concorsi perchè ci apparirà escluso che il personale

attualmente in servizio sia in possesso della conoscenza delle due lingue, in modo tale da potersi sottoporre a quel tale esame, e penseremo di indire un concorso, al concorso non daremo l'impostazione di un atto introduttivo della costituzione di un ruolo rigido speciale dei conoscitori delle due lingue, ma faremo in modo che quel concetto di interscambiabilità possa essere salvato.

SCOTONI (P.C.I.): Mi pare che si sia equivocato su quella questione del personale dello Stato ed il riconoscimento dell'anzianità; non è per gli avventizi ma proprio per quelli dei ruoli che eventualmente si determina quella situazione, perchè in base all'art. 24 « al personale non di ruolo dello Stato e della Regione viene riconosciuto ad ogni effetto il trattamento economico effettivamente goduto e il servizio prestato presso l'amministrazione regionale in data anteriore all'inquadramento ». Cioè faccio un esempio. Mi hanno detto che si verifica questa situazione. C'è un funzionario in un Assessorato che è stato per molti anni avventizio, ora se lui passasse alla Regione come avventizio gli sarebbe riconosciuto il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza, quindi il servizio di avventizio. In questi mesi ha avuto notizia, non so se sia arrivata, della nomina nei ruoli. Se lui però entra come funzionario di ruolo entra con l'anzianità...

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): No!

SCOTONI (P.C.I.): ... di funzionario di ruolo perchè l'ipotesi è questa qui. Due impiegati che sono entrati nello stesso giorno nell'amministrazione, uno ha fatto un certo numero di anni di avventizio, poi è passato nei ruoli transitori, ha assunto quella posizione particolare dei ruoli speciali; l'altro invece ha fatto 4 o 5 anni di avventizio e poi ha partecipato, come aveva diritto di partecipare, ad un concorso mettendosi alla pari di qualche altro concorrente esterno, ha vinto il concorso, oggi ha l'anzianità di quando ha vinto il concorso, di quando è entrato in ruolo, ma gli anni precedenti non gli conta-

no più. Non è per gli avventizi ai quali mi pare che venga in sostanza riconosciuto tutto, ma è per quelli di ruolo che non hanno il riconoscimento del servizio prestato presso l'amministrazione prima di diventare di ruolo. Però è un inconveniente, per cui due che si trovano in teoria ad avere la stessa anzianità, nel senso che hanno cominciato lo stesso giorno a lavorare, uno si è fatto parte diligente e ha vinto un concorso esterno verrebbe a trovarsi in condizioni di inferiorità. E' sotto questo profilo, mi pare, che anche i Sindacati avevano sollevato quelle questioni.

Per quanto riguarda anche l'altra questione, diceva il Presidente: nessuno vieta che noi si faccia un esame preventivo già del personale che esiste presso la Regione per vedere di assegnarlo, ma questo esame dovrà essere fatto non adesso che sono ancora in uno stato di avventizio, ma una volta inquadri. Allora vi troverete di fronte a questo problema. Per esempio, venti consiglieri di seconda classe, dei quali presumete che 15 presteranno servizio presso uffici dove non è richiesta la bilinguità; 5 presso uffici dove è richiesta: che cosa fate? fate il concorso interno, l'assegnazione di tutti 20 o di 15? Perché ad un bel momento, se lo fate di tutti 20, una volta che li avete nominati non potete più dire: siccome noi pensavamo che almeno 5 dovevano andare là e voi non sapete il tedesco vi facciamo fare la prova, lo esame e poi vi mandiamo via! Ormai li avete assunti! C'è una scappatoia, la scappatoia è che è un decreto del Presidente della Giunta che determina quali sono quegli uffici e non è detto che lo debba fare subito, quindi non si applicherà il primo comma dell'art. 19. Non vedo altra soluzione perchè altrimenti voi vi trovereste nella condizione, ad un bel momento, di dire: ci sono 20 posti, li ricopriamo tutti 20 o solo 15? O vediamo se fra quei 15 ce ne sono 3, 4, 5 che hanno quella determinata conoscenza, li mandiamo a Bolzano e facciamo un altro concorso per integrarli?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Il ripiego del decreto che si fa dopo potrebbe essere forse una scappatoia di qualche genere, ma penso che l'amministrazione non si trova nella necessità di ricorrervi. Vedo le cose così in due tempi, in un primo tempo constatazione della necessità di avere i 5 che conoscano le due lingue, ricerca fra il personale attualmente in servizio della presenza di elementi che conoscano le due lingue: risultato positivo, sottoposizione all'esame, e risultato positivo nel limite di 5. Ecco che l'esigenza è già risolta. I 5 posti ci sono, c'è il personale che conosce le lingue; ne risultassero disponibili due o 1, si può o fare due concorsi separati, e dire «facciamo un concorso per due posti ai quali si accede solo con la conoscenza delle due lingue», e un concorso a parte, se occorreranno altri impiegati per i quali il requisito delle due lingue non è richiesto, che si fa normalmente senza porre questa esigenza. Non vedo come questo meccanismo non potrebbe andare, anzi mi propongo, e lo figuro proprio in questa forma, quindi dalle difficoltà è possibile uscire, purchè si proceda per gradi, mi sembra che sia adatta anche senza ricorrere a quell'altro espediente che dovrebbe essere proprio la coda di tutto questo procedimento inteso ad assicurare la presenza di personale in possesso delle due lingue.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 1 del disegno di legge. Per quanto riguarda la procedura l'articolo del regolamento non dice nulla; dice, se mi permettono, l'art. 45 del regolamento: «Qualora una legge approvata sia rinviata a termini dell'art. 49, comma 1, dello Statuto, il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente a tutti i consiglieri la motivazione del rinvio e rimette il provvedimento alla competente Commissione. In questo caso i termini dell'art. 40 sono raddoppiati». I termini nei quali la Commissione deve esa-

minare i disegni di legge e restituirli alla Presidenza del Consiglio perchè essa nella seduta successiva, se il Consiglio è in sessione, li inserisca all'ordine del giorno, ultimo comma dell'art. 40. Poichè l'art. 45 riconduce la procedura all'art. 40 evidentemente dobbiamo senz'altro, dato che c'è il rinvio all'art. 40, richiamarci poi all'art. 83: «i disegni di legge, dopo l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in votazione finale».

Allora è possibile la votazione finale solo quando vi è la preventiva approvazione dei singoli articoli, va bene che qui la legge è stata approvata ed è stata rinviata limitatamente a due articoli del disegno di legge però questo regolamento non dice nulla circa la procedura diversa da quella generale. Se nessuno solleva eccezioni metto in votazione solo i due articoli emendati, salvo poi fare la votazione finale con la maggioranza qualificata. Perchè penso che qui, non essendo previsto espressamente dal regolamento, si possa fare anche questa procedura. Noi come prassi, almeno da 10 anni, abbiamo sempre proceduto all'approvazione articolo per articolo.

Io ritengo che si possa fare anche diversamente. Nessuno solleva eccezioni? Allora riteniamo approvati con votazione semplice i singoli articoli che non sono stati oggetto di rinvio da parte del Governo, mentre metto adesso in discussione — la discussione generale è già stata fatta — in discussione gli articoli soggetti al sindacato di legittimità, cioè l'art. 15 ed il 19. L'art. 15 non mi pare neanche soggetto al sindacato di legittimità, perchè dice «se si ravvisa l'opportunità o meno». Comunque la proposta della Commissione e questo emendamento si riferiscono all'art. 19; l'art. 15 dunque resta come è. Esaminiamo quindi l'art. 19, è aperta la discussione sull'art. 19:

ART. 19

Per le assunzioni o per la destinazione permanente in servizio presso uffici della Regione situati in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana

e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio ed alla carriera.

Uguale conoscenza delle due lingue è richiesta per i servizi presso l'Amministrazione centrale della Regione a Trento, che saranno determinati dalla Giunta Regionale, con riguardo agli articoli 84 e 85 dello Statuto.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di esame scritto ed orale assunto da una Commissione di tre membri, di cui uno appartenente al gruppo linguistico dell'esaminando. Per il personale della carriera ausiliaria, tale accertamento è fatto a mezzo del solo esame orale.

La non conoscenza della lingua non materna non è considerata condizione di inidoneità al fine dell'ultimo comma dell'art. 15.

Al personale addetto ai servizi di cui al secondo comma è concessa un'indennità mensile di bilinguità nelle seguenti misure:

- *personale delle carriere direttiva e di concetto lire 15.000*
- *personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria lire 10.000*

LORANDI (M.S.I.): Sull'art. 15 si può parlare?

PRESIDENTE: L'art. 15 non è oggetto di rinvio. «La Commissione ritiene che l'art. 15 abbia la sua specifica ragione di essere ai fini di un giusto riconoscimento delle aspirazioni avanzate dai cittadini di lingua tedesca per quanto riguarda gli impieghi nei pubblici uffici».

Il Governo ha detto: «Con l'occasione viene altresì rilevata l'opportunità di riesame anche dell'art. 15».

Quindi se l'art. 15 viene rivisto, evidentemente non siamo più sul piano del disegno di legge, ma viene un nuovo disegno di legge, quindi non occorre più la votazione qualificata. Se voi siete d'accordo di esaminare solo l'art. 19 che è oggetto di rinvio, poi la votazione avviene in base al secondo comma dell'art. 49; se vengono presentati emenda-

menti agli altri articoli, allora è un nuovo disegno di legge e dobbiamo rivotare dal primo fino in fondo. La Giunta non ha esercitato il potere di emendamento e la commissione neppure. Certo che i Consiglieri se vogliono lo possono esercitare.

LORANDI (M.S.I.): Quando viene discusso l'emendamento?

PRESIDENTE: All'art. 19 e non al 15. L'emendamento dice: «Per le assunzioni di personale ecc. non è considerata condizione di inidoneità agli effetti della riserva di cui al II comma dell'art. 15. In tal caso non si applica il IV comma del medesimo art. 15». Apro la discussione sull'art. 19 e sugli emendamenti.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Se ho compreso bene l'emendamento di Dalsass e degli altri firmatari dovrebbe essere contenuto in questi termini, cioè nel caso che si verificassero dei posti vacanti nella riserva dei posti per il gruppo etnico tedesco non si dovrebbe applicare il comma che dice che in caso di assenza di candidato e di idoneo può essere questo posto sostituito da altro elemento che conosca solo la lingua italiana. Mi pare cioè che questa riserva di posti per il gruppo tedesco sarebbe mantenuta e quei posti non potrebbero essere soggetti ad occupazione da parte di alcuno. Se questo è il senso dell'emendamento di Dalsass allora dico che l'emendamento non sta in piedi dal punto di vista della funzionalità, a prescindere da qualsiasi altro principio. Perchè se è stato fatto un concorso per determinati posti: 3, 2 o 1, è evidente che l'amministrazione ha ritenuto indispensabile coprire quei posti per esigenze dell'amministrazione stessa, cioè per la funzionalità dell'ufficio e della stessa amministrazione; ed allora se un determinato gruppo etnico, sia esso quello di lingua tedesca o italiana, non partecipa a quel concorso per mancanza di personale idoneo alla partecipazione, o perchè nessuno vuol partecipare a quel concorso, ebbene i posti devono essere occupati lo stesso per ragioni di

funzionalità e di esigenze dell'amministrazione.

In questo caso se questo fenomeno si dovesse ripetere due o tre volte per due o tre anni o di più, che cosa avverrebbe? Che quei posti sarebbero sempre scoperti, e l'amministrazione sarebbe per lo meno in condizione di non poter funzionare. Mi pare che questo emendamento sia una preclusione alla funzionalità stessa degli uffici e dell'amministrazione e non mi sentirei di dare il voto all'emendamento come è stato presentato.

LORANDI (M.S.I.): Se ho ben capito l'emendamento, il significato di esso si raccoglie nell'ultimo periodo, cioè vuole, tende ad annullare il 4. comma dell'art. 15, cioè a far sì che la proporzionalità etnica che nella legge appare moderata, in certo qual modo in questo art. 15 ritorni in tutto il suo valore, in quanto esclude la disponibilità dei posti non assegnati al gruppo linguistico con concorrenti dell'altro gruppo. Quindi sono disponibili nel concorso un numero X di posti che apparterebbero al gruppo linguistico tedesco, non possono essere ricoperti da quelli del gruppo linguistico italiano che hanno i requisiti previsti dalla legge. Quindi l'emendamento tende a riportare la proporzione etnica in tutto il suo valore.

Vorrei chiarire in proposito perchè l'altro giorno ho fatto delle affermazioni ma non le ho convalidate dal ragionamento: il significato del rifiuto della proporzione etnica, e tendo a sottolineare che questo rifiuto non significa ostilità all'uno o all'altro gruppo linguistico, in pratica al gruppo linguistico italiano, la proporzione etnica è un principio che non si può accettare nè sulla base costituzionale, perchè la Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali senza differenza di razza, di religione, di opinione politica e di lingua, è un principio che si sta in questo momento allargando da quella che è la rappresentanza politica un po' alla volta in tutte quelle che sono le attività della vita pubblica. Non possiamo accettare questo principio

perchè è contrario, nei concorsi e nelle assegnazioni, al principio fondamentale per cui viene bandito un concorso. Se è un concorso di merito deve essere il merito che stabilisce, che conferisce determinati incarichi, non è giusto che venga creata una situazione di privilegio permanente, perchè determinati cittadini che sono cittadini italiani e hanno partecipato ad un concorso sullo stesso piano, parlano o dicono di parlare un'altra lingua e con ciò si dichiarano appartenenti all'uno o all'altro gruppo linguistico. Questa è una situazione di privilegio che si chiede come molti altri privilegi sono stati chiesti e concessi in base a questo principio della divisione etnica, che è il principio che sta all'origine dell'autonomia ed è il male fondamentale, perchè quando noi impostiamo l'autonomia sulla divisione dei cittadini in cittadini italiani che parlano la lingua italiana e cittadini italiani che parlano la lingua tedesca, creiamo le premesse che stanno in questo momento sviluppandosi un po' alla volta e porteranno non alla pacifica convivenza e alla collaborazione dei gruppi etnici che dovrebbero essere lo scopo dell'autonomia, come Degasperi stesso dichiarò, noi porteremo in questo modo fatalmente all'approfondimento del solco che divide i cittadini di lingua diversa. Dico fatalmente. Quando il Vicepresidente Magnago asserisce quella necessità che il gruppo di lingua tedesca rimanga differenziato, che i bambini di esso non giochino con gli italiani, che non si sposino gli italiani con i tedeschi, noi lo condanniamo in base ad un principio umano e cristiano. Ma in fin dei conti rendiamoci conto che lo sviluppo dell'autonomia non può che avvenire in quel senso, perchè un gruppo linguistico per potenziarsi politicamente ed esercitare quel peso a cui aspira, deve per forza sottolineare la differenza fra l'uno e l'altro gruppo linguistico. Il principio della divisione dei cittadini lo condanno da un punto di vista non solo morale perchè scava l'odio e questo odio è la conseguenza fatale e porterà purtroppo a conseguenze, a frutti di cenere e tosco, non può essere diversamente.

Quindi questo principio è contrario alla Costituzione, questo principio non è fondato neanche nello Statuto regionale, a meno che non si consideri la rappresentanza politica vera e propria. Lo Statuto dice all'art. 2: «è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono». Questo per quanto riguarda il concorso ai posti e rendetevi conto che un principio accettato una volta non si può poi rifiutare un'altra volta perchè si comincia col chiederlo per un concorso nell'amministrazione provinciale di Bolzano, per un concorso nella Regione e si continuerà a chiederlo per le manifestazioni della vita. Ora lo si chiede in provincia di Bolzano, in Bolzano persino per la assegnazione delle case popolari. Quindi fatalmente sarà come una macchia d'olio che si allarga. Ritengo che tutti i cittadini devono essere uguali e ad ogni cittadino si devono riconoscere determinate qualifiche se le ha e non se è di un gruppo linguistico, determinate necessità se le ha e non se è di un altro gruppo linguistico. Arriverei anche a capire che lo Stato e la Regione con norme transitorie cercassero di venire incontro a determinate aspirazioni. Del resto il Patto Degasperi-Gruber, — non mi faccio difensore del Patto Degasperi-Gruber — dico, anche il Patto Degasperi-Gruber non parla di proporzione, parla di *più soddisfacente distribuzione* degli uffici. Stabilisce in primo luogo l'uguaglianza dei cittadini, cioè noi garantiamo ai cittadini di lingua tedesca l'uguaglianza dei diritti allo scopo di addivenire ad una più soddisfacente distribuzione degli impieghi. Quindi nemmeno il patto Degasperi-Gruber fissa il concetto della proporzionalità linguistica o etnica, senza contare che ho trovato in un libro pubblicato recentemente che fu oggetto di discussioni tra Gruber e Degasperi, questo concetto perchè Gruber voleva che fosse fissato nel Patto la dizione. Dice qui (*legge*). Quindi non il Patto Degasperi-Gruber, non lo Statuto, non la Costituzione sancirono questo principio.

Del resto è giusto che si affermi il valore degli individui senza per questo negare

ai cittadini di lingua tedesca che si possano sentire in condizioni di minorazione agli effetti di questi concorsi, non li negò nemmeno il governo fascista, il governo fascista fece concorsi, stabili norme speciali non permanenti ma transitorie per facilitare gli altoatesini....

BRUGGER (S.V.P.): Mandarli in Sicilia!

LORANDI (M.S.I.): No, prenda il «Dolomiten» dell'anno scorso, che voleva citare, per sostenere la tesi che certe differenze vanno riconosciute, portò in terza pagina, se vuole glielo porto, un articolo che diceva che anche Mussolini riconobbe determinate caratteristiche.

NARDIN (P.C.I.): Anche il cappello con le piume!

MOLIGNONI (P.S.D.I.) Grazie di quelle facilitazioni!

LORANDI (M.S.I.): Se vuole glielo porto domani. Lei sa benissimo che nella scuola mentre gli insegnanti passavano di ruolo non solo se raggiungevano la abilitazione, ma dovevano vincere il concorso, per i cittadini altoatesini fu stabilita l'eccezione, tanto è vero che il segretario provinciale del sindacato insegnanti medi protestò per questa faccenda. Posso portare dati di fatto, tanto è vero che nella carriera diplomatica, degli altoatesini entrarono nel ruolo della diplomazia con concessioni speciali ma transitorie, non permanenti. Volevo dire che oltre alla opposizione di principio nei confronti della proporzionale etnica io dico che facilitazioni in questo senso si possono anche accordare, ma nel senso che avvenga *una tantum*, che abbiano valore transitorio. Non vedo opportuno che in un ordinamento che deve restare per sempre, si stabilisca questo principio, perciò sono contrario all'art. 19 e a maggior ragione all'emendamento che tende a riaffermare ancora di più quel principio che è la causa degli sviluppi, che prenderà purtroppo, al di là della volontà degli uomini, l'autonomia.

BRUGGER (S.V.P.): Credo che il cons. Lorandi non sia persuaso che prima di potersi mettere a tavolino per discutere per bene devono essere prima ben definiti i limiti, e lei sa che le liti per i confini sono sempre state liti forti. Adesso stiamo un po' litigando per questi confini allo scopo.....

LORANDI (M.S.I.): Non per i confini!

BRUGGER (S.V.P.): Litighiamo per questi limiti, perchè già quando io dico che pensavo ai confini dei prati lei pensa al Brennero.

NARDIN (P.C.I.): Lo abbiamo venduto a Hitler!

LORANDI (M.S.I.): Se lei non lo accetta è in mala fede anche qui, perchè ha giurato fedeltà alla Repubblica italiana.

BRUGGER (S.V.P.): Ad ogni modo posso dire che dopo aver delimitato le nostre questioni possiamo discutere, prima no. Ora, quando il cons. Lorandi dice che sulla questione delle premesse o della norma che non nello Statuto, non nella Costituzione e nè nel Trattato di Parigi sia sancita una stesura simile, come stiamo adottando adesso, allora dovrei rispondere che proprio queste tre fonti ci danno la possibilità di sancire una norma del genere, anche se transitoria. Quindi non credo che violiamo lo Statuto e credo che nella Costituzione ci sia anche l'art. 5...

LORANDI (M.S.I.): Quello delle minoranze!

BRUGGER (S.V.P.): Quell'articolo dice che saranno adottati appositi provvedimenti per la tutela delle minoranze etniche, e lei sa che con la eguaglianza dei diritti non può essere garantita l'esistenza di una minoranza linguistica, ma ci devono essere a salvaguardia di queste minoranze dei diritti particolari. Noi non chiediamo altro che l'applicazione di questi diritti particolari, che risultano sia dalla Costituzione, che dal trattato di Parigi che da altre fonti, ed anche in special modo dal diritto naturale. Cosicchè ri-

tengo che qui una incostituzionalità dell'emendamento da noi presentato su questa norma transitoria non ci possa essere.

Per quanto riguarda la preoccupazione di Molignoni ritengo che non deve essere eccessiva, per il fatto che noi abbiamo attualmente già una Regione ed abbiamo già degli uffici funzionanti, e non ritengo che in base a questo regolamento ed a questa legge sull'ordinamento organico debba essere eliminato qualcuno, ma che probabilmente il posto sarà assegnato successivamente con l'andare del tempo. Non potremo assegnare e non potremo occupare dopodomani, ma saranno occupati entro 5, 6, 7 anni. Con questa lenta occupazione dei posti si garantirà anche una migliore funzionalità successiva di tutta l'organizzazione. E' per questo che anche se dovessero mancare, se dovesse mancare o non dovesse essere occupato qualche posto, in base a questa norma da lei ben compresa, non ritengo che con ciò la Regione non funzioni. Cosicché la sua preoccupazione non ha motivo di essere nel modo che lei ha prima espresso. Per questi motivi ritengo che il Consiglio possa senz'altro approvare la norma con il relativo emendamento.

LORANDI (M.S.I.): Volevo notare solo una cosa: è la prima volta che Brugger apertamente dice «qui si tratta di confini», perchè avete sempre detto che non si tratta di confini ma di applicazione di trattati.

PRESIDENTE: I confini della legge, intendeva!

LORANDI (M.S.I.): Per me il confine è lassù... (ilarità). Volevo solo far notare al Consiglio che questo è il vero stato d'animo di tanti Consiglieri, non se ne offendano, se dico che questo è lo spirito che li anima. E dopo questo domando se si possono ancora fare le concessioni che si stanno facendo in questi mesi che è al governo Fanfani (ilarità).

LORENZI (D.C.): Se non ha che 2 o 3 giorni di vita!

LORANDI (M.S.I.): ...alle esigenze che sono al di là di quelle che sono le concessioni

che già rappresentava il Patto Degasperi-Gruber. Dal momento che continuate a ripetere che il Patto Degasperi-Gruber è in sostituzione del plebiscito, il Patto Degasperi-Gruber non fu richiesto dagli Alleati che dopo il 26-6-1946 quando respinsero le ultime richieste dell'Austria, e chiesero che Italia ed Austria si mettessero d'accordo su una sola questione: la questione del traffico del Brennero e S. Candido. Nient'altro. (*Rumori e proteste in aula*). Nient'altro risulta dai movimenti diplomatici, neanche la questione delle opzioni che fu l'Italia che accettò di sollevarla!

DALSASS (S.V.P.): E' male informato!

LORANDI (M.S.I.): Tengo a sottolineare solo questo!

NARDIN (P.C.I.): Faccia una commissione di inchiesta per questa cosa, non si sa mai...

PRESIDENTE: Volevo dire al Consiglio che la Commissione propone la soppressione del IV comma dell'art. 19 e in sostituzione una norma transitoria che va collocata fra le norme transitorie. Non si parla del comma III, mentre i rilievi del Governo riguardano anche il III comma dell'art. 19. La relazione della commissione propone solo la soppressione del IV comma, per cui bisognerà votare anche l'intero art. 19, non solo per la parte che viene modificata, perchè per il III comma si riconferma la stesura votata prima. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del IV comma: unanimità. Dopo la soppressione del IV comma, metto ai voti l'art. 19 come emendato: maggioranza favorevole, 1 contrario, 4 astenuti. Adesso, se andate alle disposizioni transitorie, vi è un emendamento?

ODORIZZI (Presidente G.R. - D.C.): A me pare che agli effetti del coordinamento la norma transitoria proposta dalla Commissione possa essere inserita come art. 41, immediatamente dopo l'art. 40, che prevede «la non applicazione dell'art. 19 al personale in servizio al momento della entrata in vigore della presente legge». La collocazione corret-

ta di questo articolo è di art. 41. Con l'occasione volevo dire questo; è stato presentato un emendamento al testo della Commissione. A me pare che l'emendamento possa essere accettato, perchè a un attento riesame che ho potuto fare in questo momento, mi sembra di aver compreso esattamente, come diceva Dalsass, solo una correzione ho da fare, al posto dei «primi tre anni di applicazione della presente legge», vorrei che si dicesse «nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge», perchè una legge non si applica, ma è in vigore. Poi la Giunta può accogliere l'emendamento proposto dai tre signori.

PRESIDENTE: Questa norma transitoria dell'art. 41 delle disposizioni finali diventerebbe l'art. 42.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): No diventerebbe l'art. 41 ed il 41 l'art. 42.

PRESIDENTE: Allora inserirla fra il 40 e il 41. Si fa una votazione normale. Apro la discussione sull'emendamento. Il testo dell'emendamento riassume il testo della Commissione:

Per le assunzioni di personale previste dal 1. e 2. comma dell'art. 19, nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'insufficiente conoscenza della lingua tedesca non è considerata condizione di inidoneità agli effetti della riserva di cui al 2. comma dell'art. 15.

In tale caso non si applica il 4° comma del medesimo art. 15.

Pongo ai voti la norma transitoria: maggioranza favorevole, 6 contrari, 1 astenuto. Viene inserito tra l'art. 40 e il 41 e questo diventa art. 41, il 41 diventa 42. Adesso dò la parola per dichiarazione di voto. Se nessuno prende la parola prego distribuire le schede per la votazione finale. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Volevo comunicare intanto che abbiamo telefonato al dott. Magnago, che è disposto a fare la seduta delle Finanze nel pomeriggio. Quindi la legge è stata trasmessa alla

Commissione e la Commissione si potrà riunire.

Esito della votazione: 36 votanti, 27 favorevoli, 7 contrari, 2 schede bianche. La legge è approvata.

La seduta è sospesa per 5 minuti.

(ore 12)

ore 12,10

PRESIDENTE: La seduta riprende. Abbiamo il **punto 5) all'Ordine del giorno:** « *Ratifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 1072 di data 4 luglio 1958, riguardante: « Reiezione della domanda presentata da Darzo (frazione di Storo), intesa ad ottenere la ricostituzione dell'ex Comune di Darzo* ».

E' pervenuta alla Presidenza la richiesta di rinvio della deliberazione. La deliberazione è stata trasmessa ai Consiglieri nel suo dispositivo. E' aperta la discussione, la possiamo discutere in assenza dell'Assessore competente o chiediamo il rinvio?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): (*legge la relazione*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione, nessuno chiede la parola? Sottopongo alla deliberazione del Consiglio, che dovrebbe deliberare circa la proposta della Giunta Regionale di non far luogo al referendum in base al terzo comma dell'art. 2 della legge sul referendum stesso in quanto ha accertato, in base agli atti dell'istruttoria, che la domanda di erezione a comune autonomo della frazione di Darzo non può essere comunque accordata perchè ostano le condizioni dei luoghi, e non per l'altra fattispecie che non avrebbe mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi. La proposta è questa. Il Consiglio accetta la proposta della Giunta di non accordare il referendum?

Con ciò evidentemente respinge la domanda di erezione perchè manca uno dei requisiti, cioè la condizione di luoghi previsti dal terzo comma dell'art. 2. Non è una ratifica, è un'approvazione, una delibera del Con-

siglio su proposta della Giunta. Se nessuno chiede la parola pongo in votazione la delibera: E' approvata all'unanimità.

Passiamo ad un altro punto all'ordine del giorno: **Interrogazioni ed interpellanze.**

Discutiamo due interpellanze dei consiglieri Ceccon e Lorandi al Presidente della Giunta Regionale:

Interrogo il sig. Presidente della Giunta Regionale per sapere se, e in quale misura, ritenga compatibile da parte dei Consiglieri della S.V.P., l'assunzione e il mantenimento di cariche particolarmente impegnative nell'ordinamento dello Stato Italiano con la contemporanea posizione da essi assunta nel recente congresso di quel partito, dal quale è stato espresso un pubblico e ufficiale appello allo straniero perchè intervenga nelle questioni interne italiane.

PREVE CECCON (M.S.I.): No!

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Volevo comunicare che, avvalendomi di una disposizione del regolamento, rispondo la prossima volta.

PRESIDENTE: Rinviamo alla prossima seduta o sessione?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Sessione.

NARDIN (P.C.I.): Intanto potrebbe essere sospeso il cons. Unterrichter... (*ilarità*).

PRESIDENTE: Abbiamo un'interpellanza al Presidente del Consiglio, del cons. Ceccon:

Interpello l'on. Presidente del Consiglio Regionale per conoscere quali motivi abbiano impedito nelle recenti manifestazioni segantiniane, tenutesi alla presenza del Presidente della Camera, di rispettare nei suoi confronti quelle regole protocollari la cui inosservanza largamente discredita lo stesso Consiglio Regionale, e come mai si debba ancora constatare come la stampa, a tanti anni dall'istituzione dell'Ente Regione, non rispetti nei comunicati e nelle cronache quel-

le precise disposizioni che regolano le precedenti.

La vuole illustrare?

PREVE CECCON (M.S.I.): No, Presidente, è precisa, quindi aspetto la risposta!

NARDIN (P.C.I.): Fa il ciambellano!

PRESIDENTE: Forse si riferisce a quanto scritto sui giornali, non conosco esattamente quello che si conosce almeno da quanto viene scritto circa le precedenze e le segnalazioni sui giornali, le precedenze che vengono date alle varie autorità; oppure per quanto riguarda la visita del Presidente della Camera, non ci è stato niente da osservare da parte mia per quanto riguarda la cerimonia avvenuta qui e ad Arco, non saprei rilevare.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non stupisca il fatto che, come dice con molta arguzia Nardin, io sia diventato il gran ciambellano...

KESSLER (D.C.): Dell'autonomia!

PREVE CECCON (M.S.I.): Non lo stupisca, perchè nella mia posizione di antiautonomista potrebbe sembrare veramente una azione da Don Chisciotte quella di volersi erigere a paladino di determinate caratteristiche che anche il Consiglio Regionale, a mio modesto modo di vedere, deve conservare e mantenere. Si tratta di questo, in breve, onorevole Presidente. E' venuto l'on. Presidente della Camera in visita ufficiale ad Arco per l'inaugurazione. Per questa inaugurazione della mostra di Segantini sono state invitate tutte le autorità di tutta la Regione e dello Stato. Dopo questa inaugurazione, nella quale noi non abbiamo sentita parola alcuna da parte degli organizzatori di ringraziamento a quanto il Consiglio Regionale o la Presidenza del Consiglio indubbiamente deve aver fatto per quella mostra, dopo di questo ci siamo sparpagliati come variopinte farfalle nei vari posti di ristoro che costellano le rive del lago di Garda, per cui entrando in un albergo vedevamo il sindaco,

il primo cittadino di Arco, colui che ospitava la manifestazione che, deposta la sciarpa tricolore, se ne stava tranquillamente mangiando in un angolo con i rappresentanti, mi pare, del Tribunale e della magistratura; in un altro albergo c'era la commissione ufficiale, del Consiglio capeggiata niente meno che dal Presidente del Consiglio il quale ha offerto il pranzo a noi ed abbiamo discusso del più e del meno. Mentre l'on. Presidente della Camera ed il primo cittadino, se ne stavano, credo, appartati, perchè tutti i giornali parlarono di « colazione intima », ci doveva essere una specie di rispondenza di amorosi sensi verso mezzogiorno, alla quale non so, nè mi permetto di chiedere chi abbia partecipato. Ora la riflessione che si è proposta alla mia mente di uomo fermo ai potestà, è stata questa: che anche in regime di democrazia il pranzo dell'onorevole Presidente della Camera è una manifestazione ufficiale. Ho sempre saputo così, perchè uno fa un pranzo privato, intimo, amichevole quando in un determinato posto si porta per una visita di quattro giorni; se ci va una volta sola anche il suo pranzo è una manifestazione ufficiale. Questo lo dico non perchè non sono andato al pranzo, per carità, ma perchè ho trovato sommamente indiscreto nei confronti del Consiglio Regionale che il Presidente del Consiglio Regionale fosse seduto al nostro tavolo e che non fosse stato invitato al pranzo, per quanto intimo e per quanto ristretto. Perchè qui c'è una Regione che si chiama Trentino - Alto Adige, c'era un'autorità di Governo che è venuta a visitare, a fare un atto ufficiale e mi sembrava doveroso che il rappresentante del Consiglio Regionale fosse con lui. Questo per quello che riguarda la faccenda di Riva.

Non discuto su quanto è avvenuto durante il ricevimento dell'on. Presidente della Camera qui, perchè tutto è andato secondo le regole. Voglio dire che stranamente ho letto sul giornale che si stampa a Trento un programma che era l'opposto di quello concordato, discusso ed ufficialmente segnalato e che negli altri giornali ho trovata l'esatta

impostazione ed interpretazione mentre in questo giornale, che dovrebbe essere ufficiale, si invertivano addirittura le parti, il programma non era più quello concretato dalla Presidenza del Consiglio, ma prevedeva un altro aspetto. Anche questo mi pare che non sia stato veramente consono a quella dignità che il Consiglio sempre dovrebbe avere, e questo a prescindere da ogni posizione autonomistica o antiautonomistica. Quel giorno devo dire veramente che mi sono compiaciuto perchè per la prima volta, mentre siamo venuti qui dentro, ho visto che si riuniva l'Assemblea legislativa perchè c'erano i carabinieri, siamo entrati da qui, da ove entravano tutti quando questo era l'Hotel Imperiale e non si adornava degli affreschi futuristi di Depero; da questo ingresso probabilmente gli ufficiali austriaci e anche i buoni borghesi dell'Impero si sono sempre accomodati, mentre noi entriamo da lì, scivolando a serpentina per evitare le varie rappresentanze dei borghi che aspettano per afferrare per il collo l'Assessore tale, il Vice-assessore tal'altro e c'è il pompiere e c'è il capo dei vigili, e così: « Scusi, guardi, mi permetta, mi lasci passare », riusciamo a sgattaiolare dentro. Quindi quel giorno veramente, Presidente, sono stato felice e soddisfatto. Non perchè respirassi aria di ventennio, per carità, come qualcuno potrebbe forse pensare, ma perchè mi sembrava che veramente questa Assemblea democratica stesse assumendo quella caratteristica che le compete e che le bisognerebbe sempre assegnare.

E credo, avviandomi alla conclusione, che sia sempre una questione di misura, onorevole Presidente. Dobbiamo cercare di assicurare all'Assemblea questa dignità che le compete perchè, badi bene, ritornando alla stampa, devo dirle che non trovo affatto rispondente alla dignità del Consiglio che un impiegato dell'amministrazione regionale debba riferire sul giornale interpretando quello che i Consiglieri dicono. Non è giusto che quanto dico qua dentro debba essere sottoposto al vaglio e alla critica di un im-

piegato dell'amministrazione. Eppure questo è avvenuto per giorni e giorni. E anche questo mi permetto di far osservare e rilevare che non è degno di questa Assemblea. Quindi veramente mi permetto di dirle che sta a lei dare quel tono, quella caratteristica che all'Assemblea compete e che all'Assemblea non bisogna assolutamente togliere, pena la svalorizzazione anche di tutta quella che è la sua attività.

PRESIDENTE: Volevo rispondere brevemente. Per quanto riguarda gli impiegati non so, eventualmente lei potrà rivolgersi al Presidente della Giunta se vi sono di queste questioni. Ho detto che gli impiegati nel reparto della stampa non possono intervenire, mi pare che da un po' di tempo in qua non ne vediamo. Se poi sono fra il pubblico evidentemente saranno in licenza e quindi sono pubblico e possono intervenire, se non sono in licenza...

NARDIN (P.C.I.): Sono in vacanza!

PRESIDENTE: ...saranno in vacanza, ma non possono intervenire fra quelli che sono fra il pubblico, anche se sono impiegati. Sarà l'amministrazione che caso mai farà il rilievo.

Per quanto riguarda la manifestazione di Arco, c'è stata un po' di confusione nella manifestazione all'entrata in sala, per cui la delegazione della Svizzera era insieme ad altre persone; evidentemente non c'era più posto e non era previsto un affollamento simile e quindi anch'io sarò stato messo in un posto diverso dal posto che era stato previsto. Poi si sono anche scusati gli organizzatori della manifestazione verso di me. Il Sindaco non si è rivolto alle autorità regionali nel suo messaggio e sarà stata una dimenticanza, penso. Ad ogni modo c'è una verità, questo è pacifico, che al Presidente del Consiglio ed anche al Presidente della Giunta non viene dato nè dalla stampa nè nelle manifestazioni il posto previsto dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perchè queste disposizioni non le ab-

biamo date noi, le ha date la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ora la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ravvisato l'opportunità di disciplinare questa materia con una sua circolare ancora nel 1951, che è stata fatta proprio dal Senato e dal Parlamento, ed anche essi hanno fatto una analoga circolare per la rappresentanza. In base a questa circolare della Presidenza del Consiglio, fatta propria dall'Ufficio di Presidenza della Camera e del Senato, al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio Regionale spettano il posto del secondo grado, cioè alla pari del Ministro, subito dopo il Ministro, e prima dei Sottosegretari se vengono nella Regione. Ciò è detto espressamente nella circolare. Se un Sottosegretario di Stato viene in rappresentanza del Governo ufficiale evidentemente passa nella prima categoria, prima di noi, se però non viene in rappresentanza ufficiale del Governo evidentemente allora viene dopo di noi. Prima del Presidente della Giunta e del Consiglio non ci sono che i Ministri, poi vengono dopo il primo Presidente della Corte di Cassazione, il Primo Presidente del Consiglio di Stato, e basta! Ora le altre autorità che vengono dopo sono tutte quelle regionali, non vi è nessuna autorità nella seconda categoria regionale, nessun'altra. La posizione, quindi, dovrebbe essere la posizione prevista di precedenza assoluta, salvo i Ministri, salvo il Presidente del Consiglio di prima categoria, i Presidenti della Camera e del Senato. Queste le posizioni, adesso lascio a voi giudicare se noi abbiamo queste posizioni nelle manifestazioni ufficiali. Perchè va bene che la prima posizione del Commissario del Governo non è regolata da quella circolare, però lo Statuto regola la posizione affidando al Commissario del Governo il terzo grado e quindi dovrebbe venire dopo il Presidente della Giunta e del Consiglio...

SEGNANA (D.C.): E' logico, non c'è dubbio!

PRESIDENTE: ...a meno che non abbia la rappresentanza ufficiale. Queste cose so-

no cose che diciamo, per dire, noi non ci teniamo, ma non è giusto che il sottoscritto venga dopo il Presidente del Tribunale di Bolzano o del Presidente della Corte d'appello di Trento, ottavo nella scala delle autorità, perchè questo avviene di norma per la stampa, alla quale abbiamo dato, salvo alcuni giornali, abbiamo dato l'elenco preciso...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Bisogna darlo di nuovo!

PRESIDENTE: E' una questione di prassi. Io mi sono trovato anche in altre manifestazioni dove anche un funzionario in rappresentanza di un ente viene messo in precedenza al Presidente del Consiglio, e non solo del Presidente del Consiglio ma anche del Presidente della Giunta. Mi pare che questo non sia giusto, perchè una disciplina è stata data ed è stata data dallo Stato, non la abbiamo data noi, c'è una circolare della Presidenza del Consiglio in attesa della legge che la Presidenza intenderà formulare. Per lo meno per me questo avviene spesso e volentieri nelle manifestazioni ufficiali. Non voglio raccogliere tutti gli appunti, ma lascio ai Consiglieri, che partecipano anche loro alle manifestazioni, dire se vengono rispettate le precedenze, come sono previste nella circolare.

CONSIGLIERE: Mai!

PRESIDENTE: A me pare di no in maniera assoluta. Da questo lato è vero ed è evidente che possiamo anche lamentarci e pregare la stampa e coloro che sono nella stampa, che non c'entrano le persone X o Y, io possono essere più o meno simpatico, ma guardino quando c'è la rappresentanza del Consiglio Regionale e chi rappresenta il Consiglio Regionale, e così penso anche del Presidente della Giunta. In questo senso non avrei altro da aggiungere.

La colazione intima era una colazione privata, sapevo che non avveniva un pranzo ufficiale, sarà per quello che non sono stati fatti inviti alle personalità, mentre alla cena nell'albergo, pur essendo una cena intima,

ho invitato le autorità al livello regionale ed il comandante del Corpo d'armata, anche se eravamo in 7 o 8; forse là si è voluto fare un pranzo privato fra persone legate da rapporti non ufficiali ma legate anche da rapporti di partito.

NARDIN (P.C.I.): Ma allora deve essere il partito che offre!

PRESIDENTE: Ho detto « privata », nel caso che sarà stata offerta da altre persone!

PARIS (P.S.D.I.): Ufficiale... (ilarità)

PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta potrebbe dire lui, io sono stato interpellato e rispondo da parte mia.

Comunque non abbiamo altre interpellanze ed interrogazioni, allora andremo ad un altro punto all'ordine del giorno: « *Autorizzazione per la costituzione della Società per azioni " Autostrada Passo del Brennero "* ». Dato che finiamo alle 12,45 pregherei di iniziare la seduta alle 15. La seduta è rinviata alle 15.

(ore 12,45)

ore 15,20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Proseguiamo con il punto 1) all'ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO: Disegno di legge n. 67: « *Autorizzazione alla Giunta Regionale a partecipare alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada " Passo del Brennero - Modena Autostrada del Sole "* ».

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): (*legge la relazione*).

SCHATZ (S.V.P.): (*legge la relazione della commissione LL.PP.*).

SEGNANA (D.C.): (*legge la relazione della commissione finanze*).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Per sollevare una questione di regolamento. La commissione legislativa finanze non è abilitata ad espri-

mere emendamenti che possano modificare un disegno di legge che per competenza di esame è di un'altra commissione; deve esprimere, a sensi del regolamento, esclusivamente un parere di carattere finanziario. Ma qui c'è invece formalmente una proposta di emendamento. Ora volevo sollevare la questione perchè non è competenza della commissione finanze, sarà competenza di qualsiasi Consigliere presentare un emendamento di questo genere, ma non dovrebbe essere di competenza della commissione finanze chiamata in questa sede.

PRESIDENTE: L'emendamento è alla parte finanziaria del disegno di legge, cioè riguarda il secondo comma dell'art. 4, il quale è sostituito da: « All'onere di lire 9 milioni afferente all'esercizio 1958 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate accertate con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo ». Cioè è una precisazione di natura finanziaria di una maggiore entrata accertata.

NARDIN (P.C.I.): E' la Giunta che deve dire questo!

PRESIDENTE: Penso che lo possa fare, perchè la commissione finanze deve proprio accertare dove vengono reperiti i fondi, può darsi che sia stato uno sbaglio, si parlava di un importo sul capitolo 158 bis.

SEGNANA (D.C.): L'emendamento è stato apportato dalla commissione per questa ragione. L'art. 4 del disegno di legge prevedeva che a quell'onere derivante dalla legge di 9 milioni si faceva fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 158 bis dello stato di previsione della spesa con il primo provvedimento di variazione al bilancio. Dal momento che la variazione al bilancio non era ancora avvenuta, la commissione non poteva esprimere alcun parere in merito alla conseguenza finanziaria di questo provvedimento; per cui ha ritenuto opportuno suggerire una nuova formulazione dell'articolo, in modo da poter permettere che la legge ve-

nisse varata ancora prima della variazione di bilancio.

PRESIDENTE: Discuteremo quando arriveremo all'art. 4. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio agli articoli: approvato.

ART. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni avente per scopo di ottenere dallo Stato la concessione di costruire l'autostrada « Passo del Brennero - Modena autostrada del sole » e di esercire l'autostrada stessa, nonchè di esercire eventuali prolungamenti e diramazioni.

La Giunta Regionale è autorizzata altresì a sottoscrivere e versare capitale nella detta società fino al limite di un quarto del capitale sociale versato.

La commissione propone la sostituzione integrale dell'art. 1:

« La Regione Trentino - Alto Adige partecipa alla costituzione di una società per azioni, avente lo scopo di ottenere dallo Stato la concessione di costruire l'autostrada « Passo del Brennero - Modena autostrada del sole » e di esercire l'autostrada stessa, nonchè eventuali prolungamenti e diramazioni.

« La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale nella detta società fino al limite di un quarto del capitale sociale versato ».

Questa è la formulazione della commissione. Pongo ai voti l'art. 1 così sostituito: approvato all'unanimità.

ART. 2

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a rappresentare la Regione nell'atto costitutivo della società ed in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

Il Presidente della Giunta Regionale è anche autorizzato ad approvare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, lo statuto della società.

E' inoltre autorizzato a consentire, nello interesse ed a nome della Regione, variazioni dello statuto proposte dagli altri enti partecipanti o richieste dall'Autorità giudiziaria in sede di iscrizione della società nel registro delle imprese, purchè tali variazioni non modifichino condizioni sostanziali del contratto sociale.

PARIS (P.S.D.I.): Signor Presidente, Lei ha intenzione di far approvare anche lo statuto dal Consiglio o no?

PRESIDENTE: Certo, anche lo statuto!

DALSASS (S.V.P.): No, no, non è previsto!

PRESIDENTE: No, è autorizzato il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, lo statuto della società. E' detto anche nella legge.

PARIS (P.S.D.I.): No, non è niente affatto logico, perchè sempre in tutte quante le società con partecipazione della Regione — ricordo il Mediocredito, l'Avisio, la Fiera di Bolzano — è sempre stato approvato dal Consiglio lo statuto. Adesso se si vuol fare una eccezione... Ma mi pare che la portata qui è veramente superiore alla Società idroelettrica pusterese ecc. e quindi dare un'occhiata allo statuto non è male.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Certamente è utile che ogni Consigliere, non solo dia un'occhiata, ma esprima anche la propria opinione circa questo statuto, ed in questo sono perfettamente d'accordo con Paris. Però l'on. Paris deve anche ammettere che qui si tratta dello statuto di una società che ha come soci molti enti. Ora se questo statuto venisse approvato dal Consiglio basta che in sede di costituzione legale della società e di approvazione definitiva dello statuto con tutti gli altri insieme, che uno cambi tre parole anche non sostanziali perchè la cosa debba ritornare in Consiglio.

PARIS (P.S.D.I.): No, c'è l'autorizzazione al Presidente!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Qui invece si dà lo statuto, lo statuto in linea di massima è stato approvato da quel comitato promotore. Ora il Consiglio Regionale ne prende visione. Una cosa analoga è stata fatta anche per la costituzione della società dell'autostrada Torino - Ivrea - Aosta, per il traforo del Monte Bianco, dove partecipava la Valle d'Aosta. In organismi di questa natura non è facile fare diversamente. Lo statuto è questo e resterà questo, salvo qualche modifica non sostanziale, ma mi pare che il Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, sia l'organo competente per l'approvazione definitiva, pur ribadendo il concetto che lo statuto è questo.

PARIS (P.S.D.I.): E' la difesa di una competenza del Consiglio che faccio; poi noto una cosa, che c'è una contraddizione in questo articolo, perchè se autorizziamo il Presidente della Giunta Regionale ad approvare con proprio decreto, non so vedere che cosa ci sta a fare il terzo comma dell'art. 2, dove dice: « E' inoltre autorizzato a consentire, nell'interesse e a nome della Regione, variazioni di statuto, proposte ecc. ». Se è lui che lo approva!?

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Questo è lo statuto, ed il Presidente della Giunta è autorizzato ad approvare questo statuto.

PARIS (P.S.D.I.): Ma siccome il Consiglio non approva lo statuto, non so perchè deve approvare eventuali variazioni!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Questo è lo statuto!

PRESIDENTE: Allora aggiungiamo « lo statuto allegato ».

PARIS (P.S.D.I.): O si deve dire « statuto allegato », comunque ripeto che è sempre il Consiglio Regionale che ha approvato lo statuto. Non sorge nemmeno, Assessore Turrini, il possibile inciampo che lei ha intraveduto. Capisco la sua preoccupazione, perchè il Presidente della Giunta è autoriz-

zato ad apportare delle modifiche; quindi sono per una discussione in Consiglio che consenta l'approvazione anche dello statuto, come è sempre stato fatto.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Va bene, vuol dire che se ci saranno modificazioni cominceremo da capo tutta la trafila!... Dovrò convocare gli altri venti membri aderenti, lo statuto deve essere uguale per tutti!

PARIS (P.S.D.I.): Ma il Presidente è autorizzato al secondo ed al terzo comma a portare queste modifiche!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Le modifiche che fa il Consiglio.

PARIS (P.S.D.I.): Ma no, anche quelle proposte dagli altri!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Discutiamo e vediamo, ma non approviamo. Sugerite delle modifiche che domani possano eventualmente essere approximate, ma lasciamolo come è adesso!

NARDIN (P.C.I.): Si potrebbe fare così. Non è detto che il Consiglio Regionale arrivi a modificare l'attuale statuto sottoposto all'attenzione di ognuno di noi. Probabilmente si esaminerà lo statuto, lo schema di statuto che oggi ci è stato sottoposto, il Consiglio Regionale lo approverà in linea di massima come sta, per cui a questo punto non si potrebbe sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale lo schema di statuto prima di approvare questo art. 2? Dopo di che si vedrà se ci saranno modifiche sostanziali allo schema di statuto, allora il Consiglio deciderà di incaricare la Giunta a promuovere un'azione per modificare questo statuto concordato fra gli altri membri. Se invece queste modifiche non interverranno, allora si potrà passare all'approvazione dell'art. 2, magari modificato leggermente nella sua formulazione, perchè il Consiglio Regionale avrà praticamente approvato lo schema di statuto che ci è stato sottoposto. Per cui prima di decidere su questo articolo, sarebbe bene

che il Consiglio prendesse in esame lo schema che ci è stato sottoposto.

PRESIDENTE: Signori, la legge è quella che è, come è stata proposta e votata, qui dobbiamo discutere, a meno che non presentiamo emendamenti.

La legge dice che lo statuto non fa parte della legge, ma è approvato con atto amministrativo, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. E dice che le variazioni dello statuto sono approvate con lo stesso criterio. Quindi il Consiglio Regionale qui, secondo questa forma della legge, può discutere lo statuto perchè ne ha presa visione, ma non può deliberare, non lo posso mettere in votazione nè lo posso mettere in discussione. In discussione è la legge. Quindi ci vuole un emendamento.

PARIS (P.S.D.I.): L'emendamento arriva.

PRESIDENTE: C'è un emendamento che propone di sopprimere il II comma dell'articolo 2 dove è detto che si affida alla Giunta Regionale l'approvazione dello statuto a mezzo di decreto del Presidente. E' aperta la discussione sull'emendamento che lascia in piedi il III comma con il quale possono essere fatte modificazioni.

VINANTE (P.S.I.): L'emendamento che è stato presentato da Paris cerca di ricondurre alla competenza del Consiglio, cioè mantenere una competenza che finora era stata usata nel Consiglio di approvare gli statuti. Abbiamo visto l'approvazione dello statuto della società Avisio, con la partecipazione di tre soci; l'approvazione dello statuto della Fiera di Bolzano con diversi soci; l'approvazione della ortofrutticola con diversi soci e non si è fatta da parte della Giunta alcuna obiezione circa il diritto da parte del Consiglio Regionale di approvare lo strumento che regola la vita di queste associazioni. Adesso si comincia ad introdurre un'innovazione, nel senso di attribuire al Presidente della Giunta Regionale la facoltà dell'approvazione dello statuto, senza che anche il Consiglio Regio-

nale esprima, per lo meno sui punti fondamentali, sui cardini dello statuto il proprio pensiero, la propria valutazione, il proprio indirizzo. Di questo passo avviene che le competenze del Consiglio, per lo meno finora riconosciute, vengono sottratte. Ora l'approvazione dello statuto è un atto fondamentale per la vita della istituzione.

Il fatto di prenderne parte, il fatto di conoscerlo non è una cosa sufficiente; per di più questo costituirà, è quello che preoccupa indubbiamente il sottoscritto, costituirà un precedente che da ora in avanti sarà sempre richiamato per dire che anche nel caso della società costituita per l'autostrada del Brennero abbiamo proceduto in questa maniera, di modo che da ora in avanti se vi saranno altri statuti da approvare, sarà adottato lo stesso criterio che è stato adottato in questo. Mi pare quindi che ci sia una ragione giustificativa della nostra richiesta e nella presentazione dell'emendamento, di rivendicare e mantenere al Consiglio la competenza di approvare lo statuto. Una volta creata l'eccezione si costituirà la regola, perchè questo ce lo insegna l'esempio che finora è stato applicato, quindi credo che sia giusto sopprimere il secondo capoverso dell'art. 2.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Guardi, cons. Vinante, che si sia sempre fatto lo ammetto, che sia un obbligo di farlo non lo ammetto, almeno allo stato della conoscenza che ho dello Statuto della Regione non mi risulta che la Giunta non abbia la competenza a fare quegli atti amministrativi che riguardano l'attività della Regione. Ora lo statuto è un atto amministrativo, non è una legge; la legge è questa qui, lo statuto entra nelle competenze della Giunta Regionale. Che il Consiglio lo veda, lo discuta sono perfettamente d'accordo, ma lasciamo che ogni organo abbia i suoi compiti, anche per facilitare l'attività che deve svolgere e questo in modo particolare.

PRESIDENTE: Allora mettiamo in votazione l'emendamento soppressivo del pun-

to 2; se viene accettato occorrerà correggere anche il punto 3.

PARIS (P.S.D.I.): Capita fuori il solito colpo di maggioranza, per cui « siamo di più ed abbiamo sempre ragione »! Mi si dica perchè gli altri statuti di tutte le altre società cui ha partecipato la Regione sono sempre stati discussi ed approvati in Consiglio, e statuti più impegnativi di questo, che comportavano l'adesione ad enti dove partecipava anche lo Stato; al Mediocredito...

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Solo enti della Regione, oltre lo Stato.

PARIS (P.S.D.I.): ...quindi superiori a questo, dove c'erano altri enti; perchè questa volta questa regola non è valida? Perchè? Perchè con i voti si possono decidere tutte le questioni!

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C.): Ma non è un colpo di maggioranza! Non mi importa niente di maggioranza e minoranza in questo caso. Dico solo che negli altri statuti se si è accettato questo criterio si era di fronte a casi di partecipazione molto più semplice. Le società alle quali la Regione ha aderito, erano formate fra enti che avevano sede nella provincia di Trento o al massimo nelle due province, e con lo Stato, di fuori. Qui abbiamo da fare con molti più enti, molto più complicati, perchè ho l'esperienza di un anno. Se sapeste come è bello raccogliere venti o ventidue enti pubblici a decidere qualche cosa, è un bel divertimento! Ora questo è molto più difficile che per le altre società che abbiamo costituito. Datemi atto di questo, che non è per voler fare un colpo di testa, ma se il Consiglio approva lo statuto deve approvare anche le modifiche, salvo quelle modifiche non sostanziali che impone l'autorità giudiziaria. Quindi dovrei ogni volta far convocare il Consiglio; mi pare che non sia nei compiti del Consiglio.

MOGLIGNONI (P.S.D.I.): Vorrei fare una proposta in certo modo intermedia per salvare quello che è il principio della con-

sultazione del Consiglio sullo statuto e quindi non creare un precedente disgustoso rispetto a quelli che sono stati gli esami di altri statuti e viceversa non intralciare minimamente quelle operazioni testè illustrate dall'Assessore Turrini.

Dico: se lo statuto è allegato alla legge sarebbe bene dire « statuto allegato » per precisare quale è questo statuto, lo leggeremo fra pochi minuti, lo leggeremo e lo vedremo; penso che non ci saranno modifiche sostanziali, lo conosciamo dalla commissione, ed abbiamo motivo di ritenere che non ci saranno grandi modifiche. Può darsi che qualche cosa in tutto il complesso degli interventi risulti da modificare, vedremo in che cosa consistiranno. Ed allora, perchè dal momento che lo facciamo seduta stante, senza gravare sui lavori nè altro, vorrei che fosse fatto dal momento che lo statuto è qui, e non che fosse semplicemente accantonato e ci si limitasse all'esame della legge. Una lettura veloce non costituisce una grande perdita di tempo, signor Presidente. Ora dico che potremmo salvare e la questione di principio e la questione di fatto dicendo soltanto questo: al II comma dell'art. 2, sospendendo la votazione della legge, prendendo in esame rapidissimo lo statuto stesso, e dicendo « previa deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio, lo statuto allegato della società ». In questo modo non si trascinerrebbe la cosa alle calende greche. Sarà questione di mezz'ora al massimo per quanto riguarda la lettura e l'esame da parte del Consiglio e non si creerebbe un precedente disgustante rispetto a quelli che sono stati i precedenti del passato. In questo modo si salverebbe una situazione ed anche l'altra, senza perdere tempo e senza mettere l'Assessore nelle condizioni spiacevoli di dover riconvocare tutta questa serie di associati con difficoltà di carattere pratico di convocazione.

NARDIN (P.C.I.): L'Assessore poc'anzi ha parlato di competenza amministrativa nel merito dell'approvazione dello statuto da assegnarsi alla Giunta. I precedenti stanno a

dimostrare tutt'altra cosa, come è stato detto da altri colleghi. Importante è arrivare a convenire sul principio o meno. Per l'Avisio, l'Ente Fiera, la società ortofrutticola di Trento lo statuto è stato approvato dal Consiglio Regionale, le leggi relative avevano un articolo in cui veniva espressamente dichiarato che il Consiglio approvava l'unito schema di statuto provvisorio di questo o dell'altro ente.

Dire che era più facile in quei casi mettersi d'accordo con enti locali e con lo Stato per l'approvazione, l'elaborazione o la variazione dello statuto vale fino ad un certo punto. Non mi direte che è più facile mettersi di accordo con i rappresentanti dello Stato che non con una serie di amministrazioni provinciali; con quelle è più facile, ma non certamente con i rappresentanti dello Stato, specie quando si tratta di organi romani! Quindi è questione proprio di rispettare il principio o meno. Non è vero che si sia sempre seguito questo principio; ci sono state delle deroghe in questo ultimo tempo a proposito della società per la gestione dei magazzini frigoriferi, dove era stato richiesto da parte nostra che il Consiglio approvasse il relativo statuto e da parte della Giunta Regionale si è detto, non si è rivendicato in quell'occasione tanto la competenza amministrativa della Giunta per approvare o meno lo statuto, ma si è detto: « Siccome si tratta di una partecipazione di scarsa importanza, di somme non molto rilevanti ecc., lasciamo alla Giunta questa competenza e questa funzione, questo compito di approvare lo statuto ». Ma non si è invocato il principio di demandare esclusivamente alla Giunta Regionale l'approvazione degli statuti ed inviterei gli eventuali obiettori ad andare a rileggere i verbali del Consiglio Regionale, dove questo è stato chiaramente detto da parte dei rappresentanti della Giunta stessa. In questo caso non si tratta di scarsa rilevanza del problema; ma si tratta di un'opera gigantesca che comporterà una spesa di decine di miliardi dove, a parte il problema della costruzione, c'è il problema della gestione di questa autostrada con

le relative opere, il che comporterà quindi un notevole dispendio di attività da parte anche del nostro ente alla nuova società. Quindi il problema è assai rilevante e quindi si dovrebbe ritornare poi alle origini. Per cui mi pare che si potrebbe introdurre un art. 2 che suoni un po' come l'articolo primo della legge relativa alla costituzione dell'Ente Fiera di Bolzano o quella dell'Avisio, dove chiaramente si dice che « il Consiglio Regionale approva l'unito schema di statuto ». Poi non è detto che non si debba consentire al Presidente della Giunta Regionale la facoltà di introdurre variazioni, purchè non siano sostanziali, allo statuto stesso, perchè se rileggete a pagina 334 del Codice Regionale la legge relativa all'Ente Fiera di Bolzano, troverete che nell'art. 2 si dice: « Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a consentire, nell'interesse ed a nome della Regione, variazioni dello statuto che venissero proposte dagli altri enti fondatori o venissero richieste dal Governo o dall'Autorità giudiziaria ». Per cui non occorrerebbe, una volta approvato lo statuto, convocare sempre il Consiglio Regionale per discutere eventuali variazioni, perchè questo si può lasciare in facoltà al Presidente della Giunta Regionale, come previsto dal terzo comma dell'art. 2. Ma introdurre un articolo in cui si dica chiaramente che il Consiglio Regionale approva l'unito schema di statuto, mi pare che sia giusto.

Sulle competenze della Giunta si potrà discutere finchè volete, ma voi stessi avete dato la dimostrazione anni or sono ed in più di un'occasione, avete dato la dimostrazione che eravate per lo meno allora dalla parte del Consiglio Regionale quando avete riconosciuto la competenza al Consiglio Regionale di discutere ed approvare lo statuto. Perchè oggi, che cosa c'è di nuovo da un punto di vista giuridico che deve mutare questa convinzione?!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Evidentemente i precedenti giocano qui; sia o non sia giustificato, viene richiamata l'ap-

provazione della legge relativa allo statuto per la costituzione dell'Avisio ecc. Erano casi in cui la Giunta poteva lasciar andare, perchè erano indubbiamente molto più semplici e meno complessi di questo. Penso che la Giunta non si formalizzerebbe in questa occasione, benchè abbia ragione di rivendicare a sè questa competenza nell'emanazione di regolamenti o di statuti. Ma in questo caso, e posso essere buon testimone anche io, la difficoltà di congegnare questo statuto che vi viene sottoposto, è stata così dura, ci sono volute tante sedute per mettere d'accordo svariatissimi enti che devono venire a far parte di questa società, che la Giunta non può fare a meno di dire: Signori, se volete è così, se no la competenza è mia. Questo non per strozzare e per avvalersi della maggioranza, alla quale accennano i Consiglieri dell'opposizione, perchè semplicemente interessa alla Giunta una cosa sola, che questa iniziativa prenda corpo, perchè finora è solo un'ombra. Non è detto che con l'approvazione della legge e dello statuto siamo appunto garantiti e siamo già arrivati, abbiamo già conseguito un obiettivo, e ci preoccupiamo perchè altri enti affacceranno le stesse nostre perplessità. D'altra parte bisogna rendersi conto che se si tratta di una società industriale del genere, l'autostrada come l'Avisio, meglio che i Consigli in genere ci mettano il naso il meno possibile, e restino le amministrazioni a chi le deve fare. Abbiamo avuto recentemente più di un esempio, vedi Avisio, quando è capitato quel piccolo incidente di quello slittamento ne parlarono i giornali, il consiglio comunale, Regionale e Provinciale. Quando capitò un incidente molto più grave ad una grande società idroelettrica lo seppe il consigliere delegato. E' questa la ragione per cui le competenze devono restare competenze come fissate dalla legge e dai regolamenti. Ogni volta che andiamo fuori commettiamo degli sbagli, che non sono poi bene o male riparati. In questo caso l'Assessore ai lavori pubblici ha spiegato solo le difficoltà per arrivare a questo statuto e mi persuade e mi spinge a dire « non toccatelo, lo statuto è quello che è, ed abbiamo

fatto uno sforzo superiore alle nostre forze per raggiungere questo statuto e pertanto deve restare quello che è. Perchè altrimenti non arriveremo mai a niente ».

NARDIN (P.C.I.): Ma non è detto che cambiamo!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Per cui avete diritto se vi pare di votare contro la legge, potete votare contro, ma lo statuto non si deve toccare, in questo dò pienamente ragione alla Giunta, se non metterà in discussione lo statuto. Sarebbe una cosa non logica e non regolamentare.

NARDIN (P.C.I.): Noi lo vogliamo approvare e non toccare!

PRESIDENTE: Volevo fare un'osservazione al riguardo, senza intervenire nel merito, per quanto riguarda il metodo; così come è stato predisposto il disegno di legge non si può mettere in discussione lo statuto, perchè metto in discussione una cosa per approvarla, disapprovarla o modificarla. Perchè se noi possiamo solo prenderne visione, se ne può discutere in sede di discussione generale o particolare nella discussione dell'articolo della legge. Così come è congegnata la legge, farò solo un'osservazione, qui come è stata messa la legge non è che il Consiglio venga spogliato di una competenza che esso ha a legiferare, perchè la Giunta se avesse voluto approvare la legge con atto amministrativo non occorre che venisse in Consiglio a chiedere l'autorizzazione all'approvazione dello statuto, perciò è implicita una delega che il Consiglio fa in pratica, un'autorizzazione che il Consiglio fa all'organo amministrativo, perchè esso, più agile, approvi lo statuto. Questo non può essere rivendicato come principio di competenza alla Giunta di approvare lo statuto della società, perchè se la competenza fosse della Giunta per approvarlo non occorrerebbe alla Giunta l'autorizzazione del Consiglio posta nella legge. Le competenze che ha la Giunta non sono competenze sottoposte all'autorizzazione del Consiglio stesso. Il fatto che la Giunta chieda che il Presidente della

Giunta sia autorizzato ad approvare la società e lo chieda al Consiglio per formare questa norma, è implicitamente il riconoscimento di una competenza che rimane sempre al Consiglio. In questo caso il Consiglio la può dare e può non darla. E' una questione non giuridica ma di natura politica, cioè una delega all'organo esecutivo praticamente.

PARIS (P.S.D.I.): Questo incidente mi fa veramente dispiacere. Io avevo chiesto la parola, sono arrivato due secondi in ritardo in discussione generale, per esprimere il dovuto riconoscimento all'Assessore lavori pubblici e al Senatore Unterrichter per il lavoro compiuto per arrivare a questo statuto, a mettere d'accordo questi enti pubblici in un numero di mesi relativamente breve e per fare altre considerazioni sulla necessità, di cui siamo tutti convinti. Però mi si consenta di dire con estrema franchezza che queste impuntature, caro Donato Turrini, fanno male. Perchè dicevo che perdiamo più tempo per discutere, perchè lo statuto lo avevo letto e vi garantisco che non avrei proposto nessuna modifica. Ho premesso che difendevo una competenza del Consiglio. Sul fatto, egregio Presidente della Giunta Provinciale, del lavoro fatto, delle preoccupazioni ecc. creda che da tempo siamo tutti convinti, dell'immenso danno che ne deriva alla Regione per decenni, forse parecchi, se questa iniziativa non andrà in porto. Non è che noi abbiamo in animo di sabotare questa iniziativa e permettetemi di dire che è venuto proprio da questo banco un appello caldissimo e vive sollecitazioni per questa iniziativa, che hanno trovato nell'Assessore ai lavori pubblici, nell'attuale Senatore ed anche in altri, una perfetta corrispondenza. Però privare il Consiglio di una competenza mi pare non sia cosa giusta. Se la Giunta, come ha rilevato giustamente il Presidente del Consiglio, chiede l'autorizzazione per una cosa, vuol dire che non ha il potere di farla senza questa autorizzazione. Non amareggiatemi questo momento, che è per me di gioia, e credo che lo sia anche per gli altri miei colleghi; leggiamolo questo

statuto, non portiamo modifiche, lo approviamo e saremo tutti contenti. Non umiliateci in queste condizioni! Non voglio dire di no a questa legge per un dispetto! Vi prego, riflettete su queste cose, non irrigiditevi su certe posizioni, non conviene mai irrigidirsi, neanche alla maggioranza!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del comma 2 dell'art. 2: 7 favorevoli, 18 contrari, 3 astenuti.

PARIS (P.S.D.I.): Non avete la minima sensibilità! Se i Consiglieri sono inutili, dichiaratelo.

(Le minoranze abbandonano l'aula).

PRESIDENTE: Metto ai voti l'art. 2: maggioranza favorevole, 1 contrario.

ART. 3.

Lo statuto della società deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi.

I rappresentanti della Regione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Pongo ai voti l'art. 3: unanimità.

ART. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 30 milioni da ripartire come segue:

L. 9 milioni a carico dell'esercizio 1958

L. 21 milioni a carico dell'esercizio 1959.

All'onere di Lire 9 milioni afferente all'esercizio 1958 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo che viene iscritto al cap. 158 bis dello stato di previsione della spesa con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

La Commissione propone un emendamento sostitutivo al secondo comma, del seguente tenore:

« All'onere di Lire 9 milioni afferente all'esercizio 1958 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate accertate con il pri-

mo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo ».

Pongo ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 4 emendato: unanimità.

Dò la parola per dichiarazione di voto.

KESSLER (D.C.): Una brevissima dichiarazione che non avrei fatto se le minoranze non avessero assunto l'atteggiamento che hanno ritenuto di assumere di fronte al respingimento dell'emendamento all'art. 2 che è approvato, per dire anch'io che è doveroso da parte del Consiglio dare atto all'Assessore ai lavori pubblici ed alla Giunta tutta per l'opera svolta, al fine di arrivare alla costituzione di questa società, che rappresenta il punto di partenza per la realizzazione dell'autostrada. Ricordo che quando in sede di discussione del bilancio si è parlato, proprio da parte nostra, di questa possibilità e si erano da parte nostra esposti i nostri programmi e si era detto che si sarebbe arrivati quanto prima, qualcuno aveva sorriso, proprio i signori della minoranza, che oggi sono usciti dall'aula, e dicevano che la società sarebbe stata realizzata probabilmente con la stessa rapidità con la quale viene realizzato il palazzo della Regione. Oggi ormai il Consiglio è al momento di approvare questa legge che, ripeto, era il primo passo indispensabile per poter dare l'avvio alla realizzazione dell'opera. Quanto alla questione particolare per la quale le minoranze della sinistra ed anche della destra, qualcuno...

CONSIGLIERI: Tutte!

KESSLER (D.C.): ... per solidarietà successiva e progressiva, credo che non sia giustificato, perchè se da parte nostra non si è votato quel tale emendamento mi pare che ci sia una ragione intrinseca alle cose, anche al di là di quella della competenza, che è sostanziale. In una materia come questa, ritengo che sia sommamente auspicabile che le decisioni siano rapide, che possano essere prese non da un Consiglio come il nostro Consiglio

Regionale la cui decisione comporta sempre una certa trafila, ma che possano veramente adeguarsi a quelle che sono le necessità di un'impresa di natura economica. Quindi penso che se avessero visto la situazione sotto questo punto di vista non era legittimo da parte loro assumere quell'atteggiamento. Per parte nostra siamo tranquilli, votando questa legge, di fare indubbiamente un'opera valida per l'interesse della nostra Regione, e credo che possiamo anche avere la tranquillità di coscienza per quel famoso emendamento perchè l'impostazione della legge, com'è fatta, era giustificata dalla particolare natura delle operazioni che dovranno seguire alla costituzione di questa società. Se noi abbiamo il desiderio, come tutti hanno dichiarato, di arrivare a questo al più presto possibile e con tutti i mezzi possibili, ritengo che questo snellimento amministrativo faccia proprio parte di questo sistema. Questa la ragione per cui, annunciando il voto favorevole nostro, ritengo per parte mia non giustificato l'atteggiamento delle minoranze.

PRESIDENTE : Distribuite le schede (*segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione : 26 votanti - 26 favorevoli.

Volevo domandare al Consiglio per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Questa sera facciamo unicamente la legge di incremento del fondo della legge regionale 12 agosto 1957, poi sospendiamo i lavori del Consiglio. Volevo fare la proposta, essendo che c'è la Commissione finanze che deve convocarsi per esaminare la variazione di bilancio e poi dare il parere sulla legge n. 11 e la legge sulle Mutue, poi c'è la Commissione industria e commercio che deve esaminare ancora la legge 11 e così la Commissione affari generali, per iniziativa dell'Assessore, l'integrazione ai bilanci; queste commissioni potrebbero essere convocate domani in maniera da riunire il Consiglio venerdì, se le commissioni domani riescono a dare le relazioni, si possono mettere all'ordine del giorno

di venerdì dove andrebbe il regolamento interno di amministrazione e contabilità, e la variazione di bilancio ecc. Le minoranze sono fuori, sull'Aventino, e potremmo comunicare a loro questo in modo che possano partecipare.

DALSASS (S.V.P.) : Volevo chiedere, siccome si convocano tre commissioni per un medesimo disegno di legge e le rispettive commissioni trattano solo un rispettivo articolo, la relazione si fa su quell'articolo o si è competenti di variare tutti gli articoli?

PRESIDENTE : Due sole commissioni possono trattare l'identico disegno di legge, quello dei comuni viene esaminato dalla Commissione finanze per la parte finanziaria e dalla Commissione affari generali...

DALSASS (S.V.P.) : Ed il finanziamento della legge 11?

PRESIDENTE : ... e così sulla meccanizzazione dell'agricoltura, solo le finanze.

DALSASS (S.V.P.) : Il n. 68 è un disegno di legge che viene presentato da 4 Assessori, deliberato dalla Giunta.

PRESIDENTE : Non interessa da chi viene presentato, guardò la materia, lo ho assegnato alla Commissione agricoltura, è già fatto, già esaminato.

DALSASS (S.V.P.) : La Commissione affari generali per quale progetto dovrebbe riunirsi?

PRESIDENTE : Per la legge dell'Assessore Benedikter. Ad ogni modo dice il Regolamento: « Qualora un disegno di legge riguardi materia di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che apparirà prevalentemente competente ». E allora abbiamo mandato la legge 11 alle finanze, alle altre non occorre, basta alla Commissione delle finanze.

La Commissione finanze ha questa qui, la variazione di bilancio e la legge sulle Mutue. Il Vice Presidente Magnago è d'accordo

di convocare la Commissione finanze domani alle 16, la Commissione finanze integrata. Si potrebbe convocare il Consiglio domani mattina con orario unico.

Proseguiamo con il **punto 2) all'ordine del giorno aggiuntivo**: Disegno di legge n. 61: « *Incremento del fondo di cui alla legge regionale 12 agosto 1957, n. 16* ».

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): (*legge la relazione*).

FIORESCHY (S.V.P.): (*legge la relazione della Commissione*).

SEGNANA (D.C.): La Commissione finanze e patrimonio si è riunita il giorno 16 luglio per esaminare le conseguenze di ordine finanziario derivanti dal disegno di legge ora in discussione. Constatato che gli oneri a cui va incontro il bilancio regionale per questa legge trovano capienza nel capitolo 5 dello stato di previsione dell'esercizio in corso, la Commissione all'unanimità ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola nella discussione generale, pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

ART. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1957 n. 16, concernente agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della Regione per operazioni di credito.

Pongo ai voti l'art. 1: unanimità.

ART. 2.

La norma di cui all'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1957 n. 16, è soppressa.

Pongo ai voti l'art. 2: unanimità.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere si farà fronte per Lire 80.000.000. — mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio

finanziario in corso e per rimanenti 320 milioni di Lire mediante stanziamenti di lire 80.000.000. — ciascuno a carico degli esercizi finanziari 1959, 1960, 1961 e 1962.

Pongo a voi l'art. 3: unanimità.

Distribuire le schede. Passiamo alla votazione (*segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 28 - 27 sì, 1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Domani alle 9,30. E' inserito all'ordine del giorno il regolamento interno. E' stato richiesto l'inserimento all'ordine del giorno della legge sulla meccanizzazione dell'agricoltura. Hanno votato 27 Consiglieri, 27 favorevoli. E' inserito all'ordine del giorno il **disegno di legge n. 66**: « *Provvidenze per favorire la meccanizzazione in agricoltura* ». Possiamo procedere ad esaminare questa materia. La parola al relatore.

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.) (*legge*).

DALSASS (S.V.P.): La diamo per letta.

PRESIDENTE: Legga, Assessore, è meglio che non procediamo troppo sportivamente...

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): (*legge*).

PEDRINI (D.C.): (*Legge la relazione della commissione agricoltura*).

SEGNANA (D.C.): La commissione finanze si è riunita il 16 luglio 1958 per esaminare le conseguenze finanziarie derivanti da questo disegno di legge. La commissione rileva che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono coperti dal capitolo 51 che nel bilancio della Regione prevede oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso; constatato questo, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola metto in votazione il passaggio agli articoli: unanimità.

ART. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sussidi, entro i limiti di un apposito stanziamento da iscrivere annualmente nella parte straordinaria del bilancio, rubrica Agricoltura, ad Enti che si prefiggano:

— *l'incremento della meccanizzazione in agricoltura;*

— *il miglioramento qualitativo della meccanizzazione stessa, mediante una più efficace conoscenza del mezzo meccanico, in guisa da realizzarne l'impiego più razionale e proficuo;*

— *l'assistenza tecnica, mediante un'idonea istruzione, di quanti si servono del mezzo meccanico, per limitare gli infortuni derivanti dall'uso del mezzo stesso;*

— *la stipulazione, a nome e per conto dei proprietari o gestori di macchine agricole, di particolari forme di assicurazione contro gli infortuni, concorrendo eventualmente con gli interessati a sostenerne le spese.*

DALSASS (S.V.P.): Volevo solo un chiarimento. Qui si dice che si concede agli enti che si prefiggono . . . , all'art. 2 si parla anche di gestori di macchine, non è la medesima cosa?

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Gli enti sono quelli che devono favorire questa iniziativa, possono fare parte di questi enti i proprietari di macchine o i gestori di macchine, non è necessario che siano proprietari. Abbiamo tanti comuni, per esempio proprio in val Venosta, dove le macchine sono di proprietà del comune o della frazione che fanno il turno fra i diversi associati; questi sono i gestori di macchine, se dovessero essere infortunati in questo modo hanno la possibilità di beneficiare dell'assicurazione.

DALSASS (S.V.P.): Volevo dire che c'è una certa dissonanza fra l'art. 1 ed il 2. Ho ben capito che i comuni possono dare queste macchine in uso ai proprietari e così via, ma

l'art. 1 dice che i sussidi si possono concedere ad enti che si prefiggono, e all'art. 2 si dice che sono ammessi a beneficiare consorzi tra proprietari o gestori di macchine. Allora non ho capito bene, i consorzi . . .

KAPFINGER (Assessore agricoltura e foreste - S.V.P.): Consorzi di gestori.

PRESIDENTE: Quindi anche quelli che gestiscono devono associarsi e consorziarsi. Metto in votazione l'art. 1: unanimità.

ART. 2

Sono ammessi a beneficiare dei sussidi della presente legge i Consorzi tra proprietari o gestori di macchine agricole, legalmente costituiti nell'ambito della Regione per il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.

Le domande per la concessione dei sussidi dovranno essere presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

DALSASS (S.V.P.): Bisogna mettere « fra gestori di macchine », se no non si comprende.

PRESIDENTE: « Fra gestori di macchine ».

KESSLER (D.C.): Forse non ha del tutto torto a mettere « fra ».

PRESIDENTE: Ho letto così. Metto ai voti l'art. 2: unanimità.

ART. 3

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1958, la spesa di Lire 20 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari somma dal fondo iscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Pongo ai voti l'art. 3: unanimità.

ART. 4

Il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 2 è fissato,

per l'esercizio 1958, in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo ai voti l'art. 4: unanimità.

Distribuire le schede per la votazione (segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 27 votanti - 27 sì.

C'è la richiesta di inserimento all'ordine del giorno del **disegno di legge n. 64**: « *Delega alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera* », da parte dell'Assessore competente e del Presidente della Commissione.

Distribuire le schede per l'inserimento di questo disegno di legge n. 64; (segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 26 votanti - 24 sì, 2 no.

La legge è inserita all'ordine del giorno, trattiamola subito.

La parola al relatore.

BERLANDA (Assessore industria commercio turismo e trasporti - D.C.): (legge).

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione competente.

FIORESCHY (S.V.P.): Vado subito a prendere la relazione, che è da intendersi solo fatta dal sottoscritto, in quanto non è stata approvata dalla commissione stessa.

PRESIDENTE: Non può fare una relazione sua, ma della Commissione.

FIORESCHY (S.V.P.): Posso fare una relazione mia, sull'andamento dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE: Se la Commissione non ha approvato la relazione o non ha dato a lei l'incarico di farla ...

SEGNANA (D.C.): Ha dato l'incarico o no?

PRESIDENTE: Di portarla in Consiglio?

FIORESCHY (S.V.P.): Si è riservata di approvarla.

SEGNANA (D.C.): Ha dato l'incarico di fare la relazione.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Senza approvazione.

FIORESCHY (S.V.P.): Sì, sì.

PRESIDENTE: Lei fa una relazione a nome della Commissione e non a titolo personale.

FIORESCHY (S.V.P.): Ho redatto la relazione stamane, è stata approvata dai consiglieri di maggioranza e non dai consiglieri di minoranza. Sono usciti prima di approvarla.

PRESIDENTE: Bisogna essere precisi; se lei è in grado di fare una relazione della Commissione possiamo andare avanti, altrimenti no.

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): No, c'era la maggioranza dei presenti, all'unanimità dei presenti.

PRESIDENTE: La Commissione è un organo che deve essere convocato, se non è convocato non può deliberare. Non spetta a me, se lui dice che quella è la relazione della Commissione la legge, se mi dice che è una relazione sua non la può prendere.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): La questione sta in questo, secondo me: la Commissione ha tenuto una seduta ...

FIORESCHY (S.V.P.): Ieri.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Se ha incaricato il Presidente di fare la relazione, senza chiedere altra convocazione per l'approvazione della relazione che il Presidente ha dovuto fare, per me è valida, a meno che non abbiano detto al Presidente che faccia lui la relazione e noi dopo la dobbiamo ancora approvare, ma se il Presidente ha avuto l'incarico di fare la relazione in base all'andamento dei lavori della Commissione, basta.

SEGNANA (D.C.): Se la memoria non mi fa difetto, ricordo che la Commissione aveva dato mandato al Vice Presidente Fioreschy di fare la relazione; questo incarico l'aveva dato all'unanimità, penso che la relazione la dovevano ritenere già approvata. Veda ora il Presidente se questo può essere interpretato come il pensiero della Commissione, perchè sappiamo che quando la Commissione dice al Presidente « faccia lei la relazione », penso che questo sia un mandato preciso di fare la relazione e passarla alla Presidenza del Consiglio.

KESSLER (D.C.): La Commissione, secondo me, deve prima approvare il progetto di legge; nel caso in cui ha approvato all'unanimità può dire che la relazione si può fare a voce, ma se non c'è nel verbale l'approvazione della legge, il fatto che ha dato incarico o meno non vuol dire niente. Se dal verbale risulta il voto unanime è valida anche la relazione orale, perchè lo permette il regolamento, ma se non c'è questa unanimità in Commissione, la relazione bisogna farla.

DALSASS (S.V.P.): E' fatta per iscritto!

KESSLER (D.C.): D'accordo, ma non approvata!

FIORESCHY (S.V.P.): E' difficile, Presidente, qui è una interpretazione del regolamento e l'interpretazione del regolamento compete al Presidente.

PRESIDENTE: Ma prima lei ha detto che fa una relazione sua?

FIORESCHY (S.V.P.): La situazione sta in questi termini: la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza con due astensioni e tre voti favorevoli. Eravamo d'accordo che io facessi la relazione oggi, per poterla presentare ancora in giornata alla Presidenza del Consiglio. Però si diceva, per quanto mi posso ricordare, che domani durante una pausa dei lavori del Consiglio, la Commissione ascoltasse la relazione. Ho fatto la relazione questo pomeriggio, è stata

letta e firmata dai Consiglieri della Commissione qui presenti, cioè tre, che sarebbero la maggioranza della Commissione, invece i Consiglieri di minoranza sono usciti e non potevano essere interpellati.

PRESIDENTE: Se lei mi fa presente questo non è possibile procedere.

FIORESCHY (S.V.P.): Devo far presente questo perchè è questione di correttezza di fronte ai Consiglieri di minoranza.

PRESIDENTE: Allora la legge non è neppure messa all'ordine del giorno, perchè senza la relazione della Commissione non è possibile mettere all'ordine del giorno un disegno di legge. Bisogna anche essere un po' precisi nella procedura, se non si è precisi è successo già stamane che mancava il parere della Commissione ed abbiamo dovuto tirare via dall'ordine del giorno. Non è proponibile. Possiamo superare le formule della trasmissione ma non possiamo superare la sostanza del provvedimento.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo, trasporti - D.C.): La procedura va bene, dico però che la riunione di una Commissione apposita per cinque minuti in un giorno in cui non ci sia Consiglio per dare il visto a questa relazione, è una cosa credo che pesi al Consiglio e che l'uso del mandato al Presidente di stilare la relazione dovrebbe essere più presente ai membri della Commissione. Perchè così si ridurrà che domani in tre minuti o un altro giorno in tre minuti, non di più, perchè sono dieci righe, la Commissione fa una seduta ufficiale per questa cosa; a me sembra che se ne potrebbe fare a meno, dando mandato al rispettivo Presidente, quando la legge è stata approvata, di fare la relazione a nome della Commissione senza fare, come frequentemente avviene, una seduta apposita di dieci minuti.

PRESIDENTE: Questo è affidato alla Commissione, se ritengono di fare lo possono fare, se non lo vogliono fare non possiamo obbligarli.

KESSLER (D.C.): A me spiace, chè anch'io ho firmata la richiesta di mettere all'ordine del giorno questa legge. Non sapevo di questo particolare, ma mi pare, Assessore Berlanda, che non è possibile, cioè il suo ragionamento è di natura economica ed empirica, ma se non c'è la relazione, data questa situazione, anche se è vero che la Commissione dovrà essere riunita per soli 5 minuti, tuttavia non possiamo passare all'esame della legge.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, turismo e trasporti - D.C.): L'ha fatta il Presidente Magnago, può essere anche orale.

KESSLER (D.C.): Può essere orale solo quando il disegno di legge è stato approvato all'unanimità.

Ora abbiamo sentito che è stato approvato da tre e che due si sono astenuti. E' normale dare incarico al Presidente di fare la relazione e quindi la Commissione dice: il Presidente farà la relazione. Ma in questa circostanza mi pare che dobbiamo recedere e lasciare là.

PRESIDENTE: Il Presidente ha posto questo dubbio e non possiamo fare violenza al Presidente, il quale non si sente di presentare al Consiglio la relazione. Se lui si sentiva, perchè poteva interpretare il pensiero della Commissione, va bene, ma dato che vuole avere questa riserva gliela dobbiamo riconoscere e dobbiamo sospendere. Quindi la seduta è tolta e rinviata a domani mattina alle ore 9.30.

(Ore 17.45).

A cura dell'Ufficio Resoconti Consiliari.